



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Avviso di rettifica
Direzione generale Agricoltura – Decreto direttore generale 10 novembre 2011 - n. 10419 «Centri autorizzati di assistenza agricola - Aggiornamento elenchi sedi operative dislocate nel territorio della Regione Lombardia», pubblicato nel BURL n. 46 serie ordinaria del 14 novembre 2011. 2

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 8 novembre 2011 - n. IX/279
Aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione - Art. 25, l.r. n. 14/1998 3

Deliberazione Consiglio regionale 8 novembre 2011 - n. IX/280
Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti. 4

Deliberazione Consiglio regionale 8 novembre 2011 - n. IX/281
Risoluzione inerente l'adozione di iniziative volte ad armonizzare le disposizioni relative al materiale di riporto 14

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 16 novembre 2011 - n. IX/2507
Riconoscimento e monitoraggio degli Ecomusei in Lombardia – Anno 2011 (l.r. n. 13/2007) 15

Deliberazione Giunta regionale 16 novembre 2011 - n. IX/2513
Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Nuove disposizioni 22

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 15 novembre 2011 - n. 10650
Programma di sviluppo rurale 2007-13 - Misura 216 investimenti non produttivi. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento anno 2011 - Secondo periodo di presentazione 34

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente struttura 16 novembre 2011 - n. 10722
Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai sensi dell'allegato A al decreto n. 3678/2011 - Linea d'intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti d'età) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età)» - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. Il provvedimento. 39

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

Avviso di rettifica

Direzione generale Agricoltura - Decreto direttore generale 10 novembre 2011 - n. 10419 «Centri autorizzati di assistenza agricola - Aggiornamento elenchi sedi operative dislocate nel territorio della Regione Lombardia», pubblicato nel BURL n. 46 serie ordinaria del 14 novembre 2011.

Il decreto di cui all'oggetto viene così rettificato:

- **ALLEGATO 1** "Sedi CAA Coldiretti", nella parte «Sedi già riconosciute»:
 - sede Provinciale Pavia: "Via Brambilla, 34"

- **ALLEGATO 1** "Sedi CAA Coldiretti", nella parte "Sedi operative":
 - sede operativa Goito: "Contrada Belfiore, 3"
 - sede operativa Mantova: "Via Pietro Verri, 35"
 - sede operativa Viadana: "Vicolo Teatro, 2"

- **ALLEGATO 4** "Sedi CAA Federlombarda agricoltori già riconosciute":
 - Unione Provinciale Agricoltori di Brescia srl: "Via Semenza 33/i - Verolanuova"
 - Libera Associazione Agricoltori Cremonesi: "Via Strafurini - Castelleone"
 - Mantova Agricola srl: "Piazza Sordello, 18 - Goito"

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 8 novembre 2011 - n. IX/279

Aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione - Art. 25, l.r. n. 14/1998

Presidenza del Vice Presidente Nicoli Cristiani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;

Visto l'articolo 25 della l.r. 14/1998 il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisca l'entità delle somme che devono essere versate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, con esclusione dei lapidei da taglio per i quali la tariffa è applicata al solo materiale commerciabile;

Considerato che sono tuttora vigenti le tariffe dei diritti di escavazione stabilite con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/583 del 19 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 14/1998;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11347 del 10 febbraio 2010 riguardante criteri e direttive per la formazione dei Piani delle cave provinciali, che nell'allegato I) individua i seguenti settori merceologici:

- sabbia e ghiaia;
- argilla;
- torba
- pietre ornamentali;
- rocce a usi industriali (precedentemente denominato calcari → dolomie per calce e cemento);
- pietrischi anche derivati come residuo;

Considerato che in merito alla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10558 del 18 novembre 2009, con la quale è stato proposto al Consiglio regionale l'aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione per il biennio 2009/2010, non è stata assunta dal Consiglio regionale medesimo alcuna decisione, per scadenza della VIII Legislatura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. IX/1395 del 2 marzo 2011 con cui vengono nuovamente presentati gli aggiornamenti delle tariffe dei diritti di escavazione, con modifica, rispetto alla suddetta d.g.r. VIII/10558, del biennio oggetto dell'adeguamento tariffario, sostituendo il biennio 2009-2010 con il biennio 2010-2011, rideterminando le tariffe precedentemente proposte, sulla base degli indicatori ISTAT relativi al periodo richiamato;

Visto che, con d.g.r. IX/1395, è stato proposto l'adeguamento, per il biennio 2010/2011, delle tariffe dei diritti di escavazione, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, utilizzando come parametro di riferimento l'indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato), indicatore basato sulla previsione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo depurato dagli effetti delle variazioni di prezzo dei beni energetici importati, armonizzato tra tutti i paesi europei e calcolato, per l'Italia, dall'ISTAT, nella misura di seguito indicata:

- I. categoria: sabbia e ghiaia € 0,46 per metro cubo cavato;
- II. categoria: argilla € 0,52 per metro cubo cavato;
- III. categoria: torba € 1,60 per metro cubo cavato;
- IV. categoria: pietre ornamentali € 3,70 per metro cubo cavato;
- V. categoria: rocce a usi industriali (precedentemente denominata «calcari-dolomie per calce e cemento») € 0,46 per metro cubo cavato;
- VI. categoria: pietrischi anche derivati come residuo € 0,46 per metro cubo cavato;

Visto che la VI Commissione «Ambiente e Protezione civile», nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 25 della l.r. 14/1998 e tenuto conto della necessità di tutelare gli interessi ambientali della collettività contemperandoli con quelli economici degli operatori, ha deliberato all'unanimità di proporre le modifiche alle tariffe relative a:

- I. categoria: sabbia e ghiaia da € 0,46 per metro cubo cavato a € 1,00;
- IV. categoria: pietre ornamentali da € 3,70 per metro cubo cavato a € 5,00;

Riconosciuta peraltro la necessità di integrare il criterio dell'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA), armonizzato tra tutti i paesi europei e calcolato dall'ISTAT - indicatore di riferimento per la formulazione dell'adeguamento proposto con d.g.r. IX/1395 - con ulteriori parametri di riferimento per l'adeguamento delle tariffe in argomento ed in particolare:

- gli elevati costi ambientali, cui gli Enti locali devono far fronte per mitigare gli impatti generati dalle attività estrattive;
- la necessità di favorire il recupero di inerti da demolizione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione della materia prima ed in particolare in sostituzione della sabbia e ghiaia, anche mediante l'incremento delle tariffe del settore;
- la necessità di operare un adeguamento delle tariffe che non comporti distorsioni di mercato nei confronti di realtà territoriali limitrofe alla Lombardia;

con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. di adeguare le tariffe dei diritti di escavazione, a valere dall'1 gennaio 2011, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, nella misura di seguito indicata:

- I. categoria: sabbia e ghiaia 0,70 €/mc;
- II. categoria: argilla 0,55 €/mc;
- III. categoria: torba 1,65 €/mc;
- IV. categoria: pietre ornamentali 5,30 €/mc;
- V. categoria: rocce a usi industriali 0,49 €/mc;
- VI. categoria: pietrisco 0,49 €/mc;

2. di dare atto che la tariffa per metro cubo deve intendersi riferita al volume di materiale cavato, indipendentemente dagli eventuali scarti, sistemi e tipi di lavorazione con la sola eccezione dei materiali di cui alla categoria IV, per i quali la tariffa, ai sensi del 1° comma dell'articolo 25 della l.r. 14/1998, è applicabile alla sola quantità commerciabile;

3. di precisare che per quantificazione del materiale estrattivo deve intendersi quella che risulterà da un computo metrico o da stime equivalenti predisposti annualmente d'intesa tra la ditta e il comune interessato;

4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il vice presidente: Franco Nicoli Cristiani

I consiglieri segretari: Massimo Ponzoni - Carlo Spreafico

Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

D.c.r. 8 novembre 2011 - n. IX/280**Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti**

Presidenza del Presidente Boni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in Materia Ambientale», così come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 (parte quarta): «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

Considerato che l'articolo 19, comma 3, della l.r. 26/2003 stabilisce che la pianificazione regionale sia costituita dall'atto di indirizzi approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e dal Programma di Gestione dei Rifiuti, approvato dalla Giunta Regionale nel quale si individuano le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Atto di Indirizzi;

Considerato altresì che per effetto del medesimo articolo 19, comma 3 la pianificazione regionale in materia di rifiuti ha durata massima decennale ed è sottoposta a revisione ogni cinque anni;

Richiamato l'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il quale stabilisce che le Regioni approvano o adeguano il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti entro il 12 dicembre 2013, nonché il comma 10 del medesimo articolo 199, il quale dispone che le regioni provvedano, di concerto con le province, a valutare la necessità di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei Rifiuti ogni sei anni;

Rilevato che per via delle recenti modifiche apportate alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente ai principi e contenuti della gestione integrata dei rifiuti si è ritenuto opportuno procedere alla redazione della nuova pianificazione regionale in materia;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2011, n. 1587 «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (p.r.g.r.) e della relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.), c. 3, art. 19, l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, e c.1, art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12: avvio procedimento» è stata avviata la procedura per l'approvazione del nuovo p.r.g.r. e della relativa V.A.S.;

Considerato che la presente deliberazione attua l'Obiettivo operativo 15.4.4 del P.O. 15 previsto in Area 3 del p.r.s. ed è confermata nel Documento strategico Annuale 2011/2013;

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e Protezione civile»;

con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, «Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti».

Il presidente: Davide Boni

I consiglieri segretari: Massimo Ponzoni - Carlo Spreafico
Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini**Allegato A****Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti****Contenuti ed obiettivi:**

1 Premessa

2 La programmazione dei rifiuti urbani

2.1 Il contesto di riferimento

2.2 Stato di fatto sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani

2.3 Gli obiettivi della politica regionale di gestione dei rifiuti urbani

2.3.1 Contenuti del programma

2.3.2 Riduzione della produzione di rifiuti

2.3.3 Raccolta differenziata.

2.3.4 Alta qualità «la società del riciclaggio»

2.3.5 Scenari

2.3.6 Fabbisogni impiantistici

2.3.7 Stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani

2.3.8 Focus su particolari categorie di rifiuto

2.3.9 Indirizzi della pianificazione provinciale dei rifiuti urbani

2.4 Strumenti a sostegno dell'attuazione del P.R.G.R.

3 La Gestione dei rifiuti speciali

3.1 Il contesto di riferimento: normative particolari

3.2 Obiettivi della Gestione dei rifiuti speciali

3.3 Focus su particolari categorie di rifiuti

3.3.1 PCB (Policlorobifenili)

3.3.2 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

3.3.3 Fanghi di depurazione

3.3.4 Car fluff

3.3.5 Rifiuti sanitari

3.3.6 Rifiuti inerti

3.3.7 Pneumatici

3.3.8 Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani

3.3.9 Ceneri leggere (fly ash) e scorie decadenti da termovalorizzatori

4 Piano regionale di bonifica delle aree inquinate

4.1 Premesse

4.2 Contesto di riferimento

4.2.1 Riferimenti normativi nazionali

4.2.2 Riferimenti normative regionali

4.2.3 Strumenti di pianificazione vigenti

4.3 Stato delle attività in materia di bonifiche di siti contaminati

4.4 Obiettivi per la bonifica dei siti contaminati

4.4.1 Definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico-finanziaria

4.4.2 Sviluppare l'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica

4.4.3 Recupero e riqualificazione delle aree contaminate dismesse

4.4.4 Gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica

4.4.5 Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso

4.5 Strumenti a sostegno dell'attuazione del Piano regionale delle Bonifiche

5 Il monitoraggio delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi

1 Premessa

Nel corso degli ultimi anni, dopo l'approvazione del vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti di cui alla dgr 220 del 27 giugno 2005, sono intervenute significative novità a tutti i livelli: legislativo, tecnologico, socio-economico. A partire dall'anno 2009, dopo un assestamento nella crescita della produzione totale di rifiuti che ha caratterizzato gli anni precedenti, si è evidenziata una decrescita dei quantitativi prodotti.

Nel passato recente la lungimiranza delle scelte «pianificatorie» previste ed attuate ha consentito di superare la fase di dipendenza dalla disponibilità di discariche per il rifiuto indifferenziato, tipica degli anni '90 e successivamente con l'instaurarsi ed il progredire in miglioramento della raccolta differenziata di qualità si sono creati i presupposti per affrontare oggi nuove sfide e diverse modalità di approccio che caratterizzeranno la nuova fase di pianificazione in argomento.

Secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie che si sono susseguite negli anni 2000, sino alla più recente e vigente Direttiva 2008/98/CE, la priorità nella gestione dei rifiuti va data alla riduzione della produzione totale di rifiuti: prima ancora di effettuare una corretta ed efficiente raccolta differenziata, quindi, occorrerà evitare di produrre rifiuti qualora sia possibile con azioni semplici e incisive sui comportamenti di tutti i cittadini.

Tale priorità sarà supportata dalle recenti metodiche di Analisi del Ciclo di Vita (LCA, Life Cycle Assessment) applicata ai sistemi di gestione dei rifiuti, così da consentire una visione globale della filiera prodotto-rifiuto-riciclo-smaltimento finale atta ad una più attenta e consona pianificazione regionale in materia.

Ai sensi della normativa vigente il nuovo, Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti comprenderà:

- Analisi della gestione nell'ambito lombardo;
- Misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione;
- Valutazione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento;

e prevederà:

- Tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti in Lombardia;
- Sistemi di raccolta dei rifiuti ed impianti di smaltimento;
- Valutazione di eventuali nuovi sistemi di raccolta;
- Informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei rifiuti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento/recupero eventualmente necessari;
- Stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- Criteri per l'individuazione, nella pianificazione provinciale, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero/smaltimento;
- Iniziative volte a favorire riutilizzo, riciclaggio e recupero dai rifiuti di materiale ed energia;
- Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- Piani per la bonifica delle aree inquinate.

La nuova pianificazione regionale si configura quindi come un'occasione propizia per indirizzare, tramite opportuni strumenti di governance, la gestione dei rifiuti nel loro complesso verso una modalità ancora più innovativa e di eccellenza, mirata sempre all'autosufficienza ma con una forte impronta di innovatività portata da un'analisi ambientale avanzata e razionale, nonché dallo sviluppo di nuova imprenditorialità: la Green Economy lombarda.

Il presente documento costituisce l'Atto di indirizzi per le politiche regionali in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla base del quale la Giunta predisporrà un documento di programmazione di carattere tecnico e co-ordinerà il sistema di azioni e sforzi incrementali da porre in essere per raggiungere nuovi traguardi, da modulare nell'orizzonte temporale assunto (2013-2020). La scelta di considerare l'orizzonte temporale del Piano entro il 2020, data di riferimento del cosiddetto Pacchetto Clima dell'Unione Europea, è legata all'opportunità di integrare le politiche ambientali ed energetiche in funzione della profonda interrelazione che lega la lotta al cambiamento climatico, l'efficientamento energetico dei processi e dei settori di consumo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la migliore e più sostenibile gestione del ciclo dei rifiuti.

2 La programmazione dei rifiuti urbani

2.1 Il contesto di riferimento

L'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, prevede che le Regioni debbano adeguare entro il 12 dicembre 2013 la loro pianificazione in tema di gestione dei rifiuti ai nuovi disposti statali.

La Regione Lombardia ha approvato con dgr 220/2005 il proprio Programma Regionale Gestione dei Rifiuti (PR.G.R.) ai sensi della l.r. 26/2003 e dell'allora vigente d.lgs 22/1997. Il PR.G.R. di durata decennale risulta sottoposto a revisione ogni cinque anni. I numerosi aggiornamenti normativi intercorsi ai vari livelli istituzionali fanno sì che quello che la Regione sta predisponendo sia a tutti gli effetti un nuovo strumento di pianificazione.

A livello comunitario è stata emanata la Direttiva 2008/98/CE basata sull'obiettivo di rafforzare le prescrizioni precedenti e di imprimere una nuova spinta verso la cosiddetta «società del riciclaggio». La vera novità della soprarichiamata Direttiva è che viene stabilito chiaramente un ordine di priorità tra le forme di gestione del rifiuto secondo le seguenti casistiche: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (esempio il recupero di energia) e infine smaltimento.

La Direttiva impone inoltre agli Stati membri di fissare norme per evitare la produzione di rifiuti (piani di prevenzione) e per aumentare il riciclo, stabilendo obiettivi minimi obbligatori di recupero di materia.

In adeguamento ai disposti comunitari, a livello nazionale l'ordinamento normativo in materia di rifiuti ha subito notevoli e numerosi cambiamenti a partire dall'emanazione del d.lgs. 152/2006. Con il nuovo «testo unico ambientale», oggetto di vari correttivi, sono state disciplinate le disposizioni in materia di rifiuti, di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Importanti disposizioni di settore hanno nel frattempo regolamentato le procedure relative all'incenerimento e co-incenerimento di rifiuti (d.lgs. 133/2005), le modalità di accettazione dei rifiuti in discarica (DM 27 settembre 2010), il tutto nell'ottica di incentivare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti.

Con lo stesso intento sono stati ulteriormente disciplinati i settori relativi a:

- rilascio di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003) tra cui i rifiuti. Regione Lombardia ha altresì provveduto all'emanazione di apposite linee guida;
- raccolta e recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (d.lgs 151/2005);
- raccolta differenziata presso centri di raccolta comunali per la raccolta differenziata (DM 8 aprile 2008 e s.m.i.);
- favorire il recupero dei rifiuti organici disciplinando gli ammendanti e quindi la filiera degli impianti di compostaggio (d.lgs 75/2010).

Nella stessa direzione sono stati recepiti a livello nazionale con numerosi decreti ministeriali i BREF comunitari riportanti le Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT) per la gestione dei grandi impianti industriali e di gestione dei rifiuti al fine di dare un impulso all'innovazione tecnologica.

Regione Lombardia con legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ha emanato, in sostanziale anticipo rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, le disposizioni per orientare le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti, intendendo in tal senso anche rinnovare l'impegno di fornire supporto ai diversi operatori del settore e alle pubbliche amministrazioni locali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali. Oltre a contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente, con queste disposizioni Regione Lombardia ha inteso ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e ottimizzare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio.

Con successive modifiche legislative regionali (l.r. 12 luglio 2007, n. 12) sono state fornite precise indicazioni sulle modalità per la predisposizione dei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti i cui iter di predisposizione/approvazione sono stati portati a termine negli anni 2009 e 2010.

L'approvazione dei Piani Provinciali costituisce l'attuazione degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e ciò in coerenza col modello di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ex art 200 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., in quanto Regione Lombardia ha attuato le previsioni di cui al comma 7 del citato articolo, predisponendo una pianificazione di settore adeguata rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, adottando un modello organizzativo alternativo a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

L'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti quale servizio locale di interesse economico generale è disciplinata dalla l.r. 26/2003 che persegue obiettivi di qualità, efficienza ed economicità nel principio di concorrenza.

La stessa legge, pur non prevedendo formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito, sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. La norma prevede infatti che la Regione mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegna alle Province un ruolo sempre più specifico, con funzioni «pianificatorie» specifiche, attuative e di tipo strategico per la gestione dei rifiuti.

Compito regionale è la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare, l'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti.

Le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, in modo da garantire la competitività del servizio.

Con la recentissima modifica della l.r. 26/2003 introdotta dalla l.r. 03/2011 le Province, entro un anno dall'entrata in vigore del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, dovranno rivedere i propri piani e procedere alla loro adozione.

Ciò consentirà di riallineare gli obiettivi e gli orizzonti temporali delle pianificazioni provinciali in coerenza alle linee guida regionali.

2.2 Stato di fatto sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani

La produzione dei rifiuti è correlabile alla congiuntura economica che si riflette sui comportamenti dei cittadini anche riguardo la produzione dei rifiuti. E' interessante notare come nel 2009 la spesa media per famiglia, per generi alimentari, sia diminuita del 3% rispetto all'anno precedente e riflettere in parallelo su come la produzione totale di rifiuti urbani sia scesa con un decremento analogo.

La crisi economica del 2009 ha sicuramente influito, anche a livello di sensibilizzazione del cittadino, nel rendere più concreti e tangibili i messaggi di attenzione agli sprechi e alla limitazione nell'acquisto di prodotti che diventano rifiuti dopo breve tempo, ciò comportando il decremento sopramenzionato. Ad esempio di tali correlazioni si porta l'andamento durante l'anno 2009 quando si è assistito ad una diminuzione di circa il 3% nella produzione dei rifiuti a rispecchiare un analogo decremento della spesa media delle famiglie lombarde.

A livello numerico, negli ultimi anni il picco di produzione totale di rifiuti urbani si è avuto nel 2008, in cui sono state intercettate 5.029.428 tonnellate. Analizzando però la produzione pro capite, si osserva come a partire dal 2002, ed in misura più marcata dal 2006, il trend di continua e moderata crescita si sia rotto, lasciando spazio a fluttuazioni più o meno marcate intorno ad un certo valore di riferimento identificabile in circa 510 kg/abitante anno. Il 2009, come già accennato, ha segnato una forte contrazione nella produzione di rifiuti, portando il valore pro capite a 502,1 kg, ovvero agli stessi livelli del 2001.

La nuova pianificazione regionale definirà alcuni scenari previsionali la cui difficoltà di parametrizzazione è legata proprio alle «fluttualità» di cui sopra: risulta difficile anche la semplice identificazione dello scenario «base», quello che non presuppone nessuna modifica nell'andamento degli ultimi anni. Tali difficoltà saranno superate utilizzando idonei strumenti statistico - previsionali, prendendo in considerazione le necessarie variabili di scenario, per poter definire alcuni scenari alternativi ed i relativi obiettivi a medio termine.

Più stabile e definito è invece il trend delle raccolte differenziate, intese come percentuale di rifiuti intercettati separatamente per categorie di materiali. L'andamento in crescita percentuale, pressoché costante e lineare, ha portato la Regione ad un livello medio del 48,1% del 2009 rispetto al 40,8% del 2003. Il valore è la media tra i risultati positivi riscontrati in alcune Province di eccellenza (es. CR 59,4%, LC 59,1%, VA 58,2%, LO 56,0%), già pronte a fare lo sforzo finale nei prossimi anni per raggiungere l'obiettivo del 65%, ed altre in cui le percentuali di rifiuti raccolti in maniera differenziata devono ancora raggiungere i livelli previsti dalla normativa.

La vigente pianificazione regionale ha consentito anche il raggiungimento di obiettivi a valenza prettamente strategica quali la sostanziale indipendenza dalla discarica come desti-

no primario dei rifiuti (nel 2009 sono state destinate a discarica direttamente solo 135.000 tonnellate, pari al 3,2% del totale dei rifiuti prodotti). La nuova pianificazione dovrà affrontare - come previsto dal recente d.lgs. 205/2010 - anche la gestione degli scarti provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani che, ad oggi, in una certa percentuale, sono smaltiti in discarica.

Sono stati sviluppati in maniera significativa i modelli di raccolta differenziata spinta, pur mantenendo il costo totale della gestione dei rifiuti ad un livello pressoché stabile; in questo senso il modello «domiciliario» presente in buona parte della Regione si è posto come riferimento anche a livello europeo, tanto da essere implementato pedissequamente in alcune zone all'estero (Catalogna e Regno Unito).

2.3 Gli obiettivi della politica regionale di gestione dei rifiuti urbani

2.3.1 Contenuti del programma

Per quanto riguarda i contenuti, il P.R.G.R. seguirà i dettami dell'art. 199 del d.lgs 152/2006, che precisa sia i contenuti necessari sia quelli facoltativi. In sintesi quelli obbligatori risultano:

- Analisi dei flussi di rifiuti e valutazione dei destini extraregionali previsti;
- Fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale;
- Analisi dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti esistenti, con l'individuazione delle modifiche necessarie, dei criteri localizzativi e della capacità necessaria per gli impianti di smaltimento e grandi impianti di recupero, il tutto con la logica del principio di prossimità;
- Criteri di riferimento per l'individuazione dei siti;
- Stima dei costi della gestione;
- Identificazione delle azioni volte a favorire la riduzione (specifico programma) e il recupero dei rifiuti, la regionalizzazione della raccolta;
- Il programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;
- Ai sensi dell'art. 225 comma 6 del d.lgs 152/2006, specifiche previsioni per la gestione e prevenzione dei rifiuti da imballaggio.

I contenuti facoltativi sono:

- Aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
- Valutazione di strumenti incentivanti o di altro tipo;
- Campagne di sensibilizzazione.

Costituisce invece parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano per la bonifica delle aree inquinate.

2.3.2 Riduzione della produzione di rifiuti

La Regione Lombardia si è dotata a partire dal 2009 del Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti (P.A.R.R.) quale strumento articolato in misure, azioni, target ed indicatori e divenuto caposaldo sia come strumento di governance, sia come nucleo di condensazione di azioni concrete che sono state attuate sul territorio.

La Regione elaborerà, nell'ambito del P.R.G.R., come previsto dall'art. 199 del d.lgs 152/2006, uno specifico programma di prevenzione della produzione dei rifiuti recante le misure di prevenzione esistenti e quelle da intraprendere quali ulteriori misure adeguate; esso dovrà fissare anche gli obiettivi di prevenzione e gli strumenti per il suo monitoraggio. L'obiettivo sarà quindi quello di trasformare il P.A.R.R. in un vero e proprio piano le cui azioni dovranno essere poi recepite all'interno dell'aggiornamento dei Piani Provinciali.

2.3.3 Raccolta differenziata.

Gli obiettivi vigenti a livello nazionale sono molto stringenti ed impongono uno stimolo pianificatorio importante. Il d.lgs 152/2006 recentemente aggiornato ha confermato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata da raggiungere entro il 31 dicembre 2012, stabilendo che i piani regionali devono sempre prevedere la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata, fermo restando il minimo stabilito dalla normativa nazionale. Il Programma regionale, pertanto, prevederà la definizione di diversi scenari, sempre nel rispetto degli obiettivi minimi dettati dalla normativa nazionale, considerando l'efficacia del sistema gestionale tecnico-economica, anche sulla base di valutazioni effettuate con la metodologia LCA applicata a tutte le fasi della gestione. Veranno quindi valutati con attenzione gli effetti ambientali ed economici di una raccolta differenziata spinta e

verranno tarati di conseguenza gli obiettivi di piano, fermo restando il già elevato valore dell'obiettivo al 65%.

2.3.4 Alta qualità «la società del riciclaggio»

Il concetto di alta qualità nel riciclaggio, introdotto dalla Direttiva 2008/98/CE e ripreso dal d.lgs 152/2006 ha come obiettivo quello di tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle attività di recupero. Il d.lgs 152/2006 ha ripreso interamente le misure indicate nella direttiva, stabilendo degli obiettivi, da conseguire entro il 2020, per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

La Regione dovrà indicare i criteri organizzativi della raccolta differenziata nelle diverse aree territoriali, superando le criticità attuali legate all'elevata frammentazione presente nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani che, in ambiti territoriali differenti, mostrano performance notevolmente diverse. Verranno considerati ad esempio i territori con vocazione turistica in cui sarà prestata attenzione allo sviluppo di una corretta gestione dei rifiuti tenendo conto delle esigenze locali. Obiettivo del nuovo PRGR sarà quindi quello di indicare le *best practices* per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio di alta qualità, mantenendo i migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Prioritario sarà quindi il fatto che la raccolta consenta degli adeguati standard qualitativi e all'intera filiera della gestione spetterà il compito fondamentale di far sì che possano essere raggiunti gli obiettivi ambientali previsti in materia di riciclaggio e di minimizzazione degli scarti, il tutto nell'ottica di una valutazione attenta di tutte le fasi del ciclo mediante metodiche LCA.

Inoltre, l'economicità dei modelli di raccolta differenziata proposti dovrà essere valutata proseguendo l'approfondimento già realizzato dalla Regione Lombardia nello studio sui costi e sulle tariffe applicate dai gestori della raccolta rispetto alla percentuale di raccolta differenziata.

2.3.5 Scenari

Per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti, a differenza del passato in cui si approssimava senza raffinate analisi la crescita della produzione di rifiuti a una funzione lineare costante, l'approccio sarà ora quello di identificare 3 scenari di evoluzione, partendo dall'analisi delle variabili socio-economiche e dalla possibilità di implementare gradualmente nuovi modelli di raccolta più efficienti in questo senso. La fase di definizione degli scenari è infatti delicata e condiziona le decisioni legate al fabbisogno impiantistico; ad esempio una previsione di crescita costante smentita da una sostanziale stabilizzazione potrebbe comportare il sovradimensionamento del fabbisogno impiantistico e una conseguente richiesta smaltimento da parte dei gestori degli impianti, di altre tipologie di rifiuti ad esempio rifiuti speciali o l'importazione costante da altre Regioni che, fatte salve le occasioni di «mutuo soccorso» sempre garantite, andrebbe contro il principio di prossimità sancito dalla Direttiva 2008/1998 e dal d.lgs 152/2006.

A livello generale, comunque, il Programma dovrà trovare una sintesi tra la prospettiva «efficientista» di potenziamento della rete impiantistica e della gestione dei rifiuti in genere secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, e quella «ecologico - riduzionista» legata più all'obiettivo di sensibilizzare i cittadini coinvolgendoli nella modifica dei loro comportamenti quotidiani coi quali raggiungere gli obiettivi comunitari.

Dovranno essere considerate negli scenari le possibili fluttuazioni nella produzione totale di rifiuti legate ad esempio ai grandi eventi programmati sul territorio lombardo, come ad esempio l'EXPO 2015.

2.3.6 Fabbisogni impiantistici

In Lombardia sono presenti circa 3.500 impianti per il trattamento di rifiuti dei quali più di due terzi effettuano anche operazioni di recupero che vanno dai semplici impianti di selezione e cernita dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, ai più complessi impianti industriali. Sul totale degli impianti lombardi, circa 830 ricevono anche rifiuti urbani dai Comuni.

La recente normativa statale, che prevede la necessità di ottenere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e degli scarti provenienti dal loro trattamento, consentirà nell'impostazione del nuovo P.R.G.R. nuovi sviluppi in tale senso.

Verrà presa in considerazione, altresì, l'opportunità di una valutazione delle previsioni, contenute nella l.r. 26/2003, circa l'avvio di flussi di rifiuti urbani a smaltimento verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio provinciale, accompagnato in sede di approvazione del piano dagli accordi raggiunti con la Provincia interessata e con il gestore dell'impianto. Verrà effettuata anche una valutazione delle necessità di mutuo soccorso inter-

provinciale per lo smaltimento, considerando le caratteristiche della dotazione impiantistica esistente e in progetto, nell'ottica della razionalizzazione della programmazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e al fine di evitare eventuali e non opportuni, nonché diseconomici, sovradimensionamenti in sede di pianificazione provinciale. Verranno effettuate valutazioni quantitative e qualitative dei rifiuti da inviare a termovalorizzazione introducendo il concetto di «rete» impiantistica per lo smaltimento regionale.

Parimenti, per quanto riguarda gli impianti di recupero, il nuovo P.R.G.R. dovrà dare attuazione ai disposti del nuovo art. 199, comma 3, lett. c) e d) del d.lgs 152/2006, valutando con attenzione l'intera filiera del rifiuto. Questa nuova attenzione, riferita a tipologie impiantistiche che in passato si riteneva opportuno lasciare «al libero mercato», è tanto più necessaria considerando il fatto che alcune frazioni differenziate in certe zone superano ormai in quantitativo i rifiuti indifferenziati. In particolare, la frazione umida, detta FORSU, necessita di un'attenzione a livello «pianificatorio». Innanzitutto essa svolge un ruolo chiave per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi normativi di raccolta differenziata, ottenibili solo attraverso la raccolta a domicilio secco-umido, diffusa ormai capillarmente in Lombardia. Inoltre, l'art. 182 ter del d.lgs 152/2006 impone agli Enti come le Regioni di adottare «misure volte ad incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici», e tale attività è coerente con il recente obbligo di commercializzazione di sacchetti biodegradabili e compostabili e il loro utilizzo esclusivo per la raccolta della Forsu, di cui allo stesso art. 182 ter. Lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento della frazione organica, performanti dal punto di vista ambientale (es.: digestione anaerobica in testa agli impianti di compostaggio di rifiuti organici), la revisione della normativa sui fertilizzanti e l'introduzione, con l'art. 183, del «compost di qualità» e «digestato di qualità», determina l'utilità di attivare tavoli di lavoro e confronto con gli operatori ed i consorzi della filiera del rifiuto organico e del compostaggio, anche al fine di agevolare concretamente la collocazione del materiale ottenuto. E' da ricordare, infine, come, ai sensi dell'art. 196 comma 1 lett. b) del d.lgs 152/2006, sia di competenza delle Regioni la «regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti ... secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare».

Poiché l'art. 182 bis del d.lgs 152/2006 precisa che occorrerà realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, la valutazione dei fabbisogni sarà fortemente correlata con le valutazioni del Piano per la gestione dei rifiuti speciali. Tale concetto verrà indicato anche come linea guida per l'aggiornamento dei Piani Provinciali che non dovranno puntare alla realizzazione di impianti di trattamento avulsa dal possibile sbocco per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani.

2.3.7 Stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani

Nel Programma di Gestione Rifiuti dovrà essere effettuata un'attenta analisi dei costi di gestione per le diverse tipologie impiantistiche di recupero e smaltimento, adeguatamente comparate a quelle di altre realtà regionali, individuando eventuali «range» ottimali di applicazione. Tale analisi sarà funzionale alla valutazione della congruità delle tariffe applicate, al fine di garantire le migliori condizioni per il cittadino, nell'ambito del criterio del libero mercato.

I disposti del comma 3 dell'art. 20 della l.r. 26/2003 hanno infatti sancito il superamento del rigido concetto di «bacinizzazione» provinciale nello smaltimento dei rifiuti urbani, consentendo di alimentare un virtuoso processo «competitivo» tra operatori che, a tendere, porterà a livelli di efficienza e qualità sempre maggiori, oltre alla conseguente riduzione dei costi a carico del cittadino.

2.3.8 Focus su particolari categorie di rifiuto

All'interno del P.R.G.R. troverà spazio un focus di analisi, con espressione di linee di indirizzo, relativo ad alcune particolari tipologie di rifiuti.

Si effettuerà un approfondimento sul settore degli imballaggi, considerandone gli aspetti quantitativi, sia nella fase in cui sono ancora semplicemente «prodotti» (quantità immesse al consumo), sia nella fase in cui diventano rifiuti, con una ulteriore distinzione tra rifiuti urbani e speciali da imballaggio. Sarà aggiornato il Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato con dgr 13817 del 25 luglio 2003, il tutto nell'ottica di coordinamento e sinergia tra i vari obiettivi: quello legislativo (raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2008/98/CE, e prevenzione della produzione ai sensi del comma 6, dell'art. 225 del d.lgs 152/2006) di ottimizzazione dei mo-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

delli di raccolta differenziata, di analisi del mercato del recupero, sia nell'ambito delle convenzioni CONAI, sia relativamente al libero mercato, ed infine di valutazione dell'efficacia delle azioni di riduzione del consumo di imballaggi intraprese ad esempio con il P.A.R.R..

I raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), la cui gestione è regolamentata dal d.lgs 151/2005, necessita di un'attenzione particolare in quanto si è vissuta recentemente una fase di avvio del nuovo sistema di raccolta ancora da ottimizzare. Regione Lombardia si farà carico dell'attività di governance su tale tema, interagendo ai vari livelli (centri di raccolta comunali, grande distribuzione, cittadini). Occorre ricordare che, nel 2009, la Lombardia si è confermata la Regione italiana in cui, in termini assoluti, si sono raccolti più RAEE per un totale pari a 37.881 ton, più che raddoppiato rispetto a quanto raccolto dai sistemi collettivi nel 2008.

Dovrà anche essere aggiornato il Programma regionale per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 36/2003 e delle recenti modifiche normative ai limiti di accettabilità in discarica. Nonostante il destino diretto dei rifiuti urbani in discarica sia ormai prassi residuale in Lombardia e non sia più consentito il conferimento del rifiuto indifferenziato tal quale non separato dalla frazione organica, esistono ancora quantitativi importanti di rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e trattamento meccanico biologico che hanno come destino finale la discarica. Il programma valuterà anche tale componente.

2.3.9 Indirizzi della pianificazione provinciale dei rifiuti urbani

I requisiti e i criteri previsti per la redazione dei piani provinciali verranno implementati con parametri univoci che ogni Provincia dovrà sviluppare per permettere il raggiungimento degli obiettivi regionali di prevenzione della produzione di rifiuti, raccolta differenziata, omogeneizzazione dei modelli di raccolta seguendo le «best practices». Anche a livello impiantistico, verranno fornite indicazioni legate alle più recenti innovazioni tecnologiche.

L'art. 196, comma 1, lettera n), del d.lgs 152/2006, riconosce alla Regione la competenza di definire i «criteri per l'individuazione», da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La pianificazione vigente ha già individuato quanto richiesto e, con il nuovo ciclo di pianificazione, si dà mandato alla Giunta regionale di adeguarlo, soprattutto in recepimento a quanto stabilito all'art. 8, comma 7 della l.r. 12/2007.

2.4 Strumenti a sostegno dell'attuazione del P.R.G.R.

Al fine di rendere il Programma pienamente attuabile ai diversi livelli istituzionali e territoriali è opportuno che esso sia accompagnato da un pacchetto di strumenti attuativi.

Come prevede il art. 199 del d.lgs 152/2006, il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti dovrà comprendere «...le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni in materia di rifiuti». In quest'ottica si collocano, da un lato, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del P.R.G.R. che individuerà, descriverà e valuterà i potenziali impatti significativi che l'attuazione di quanto previsto a livello programmatico potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che potranno essere adottate in considerazione degli obiettivi e, dall'altro, le iniziative volte a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino.

Gli strumenti da mettere in atto saranno di diversa natura, quali:

- economico-finanziari: definizione delle azioni atte a finanziare le migliori azioni regionali e locali coerenti con gli obiettivi del Piano. Si dovrà ricorrere a strumenti di finanziamento che razionalizzino le risorse disponibili, tra i quali anche la migliore ripartizione della quota spettante alle Province della tassa conferimento in discarica (ecotassa). Tutte le azioni economiche dovranno basarsi sulla conoscenza dei benefici indotti in rapporto ai costi da sostenere;
- tecnici: attraverso questi strumenti si potrà prevedere lo stimolo ad applicare a livello regionale le migliori tecnologie disponibili a livello di mercato. Particolare importanza dovrà essere rivolta all'innovazione e sviluppo di soluzioni sia impiantistiche, sia gestionali. L'applicazione delle metodologie LCA (Life Cycle Assessment) forniranno fondamentale supporto alla pianificazione. Si dovranno analizzare mediante LCA i diversi scenari di piano, analizzando tutti

gli impatti ambientali legati ad esempio al fase di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento finale. In questo modo saranno meglio identificate ed ottimizzate le modalità di gestione più efficienti dal punto di vista ambientale, fermi restando gli obiettivi di cui si è detto. Il ricorso alle migliori tecnologie sarà accompagnato dall'analisi della vocazione e potenzialità territoriale, al fine di stimolarne la più corretta e sostenibile penetrazione;

- autorizzativi: la componente amministrativa è particolarmente importante per garantire la migliore diffusione delle soluzioni tecnologiche disponibili, garantendo nel contempo tempistiche certe e omogeneità territoriale. Particolare rilievo sarà dato alla semplificazione amministrativa, la quale, applicata correttamente permetterà uno snellimento dei tempi di realizzazione degli impianti favorendo il mercato della Green Economy lombarda;
- governance: gli strumenti di governance sono per loro stessa natura trasversali e prevedono interventi «di sistema» che vedono coinvolti tutti i soggetti e player istituzionali e non interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti. Azioni di governance vedono la Regione affiancarsi agli enti locali nella definizione di accordi, intese, programmi a livello locale con stakeholder finalizzati alla riduzione dei rifiuti, alla realizzazione di impianti innovativi ecc. Saranno definite delle linee guida per la redazione dei capitolati di appalto per la raccolta dei rifiuti, al fine di concretizzare il principio di prossimità del recupero e dello smaltimento. Occorrerà attuare un'azione di governance che richiami la capacità propria dei territori di riconoscere limiti, vocazioni, risorse che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e tale azione trova il suo livello più adeguato nella dimensione regionale;
- accompagnamento alla policy: è opportuno che Regione si rivolga anche ai singoli cittadini, attraverso il richiamo al cambiamento degli stili di vita, per il quale è fondamentale prevedere azioni di informazione, educazione e comunicazione. Tali azioni dovranno rendere i cittadini parte integrante dell'attuazione del P.R.G.R. attraverso il proprio ruolo di attuatori finali delle politiche. Accanto allo stimolo del protagonismo locale e della cittadinanza è opportuno chiedere anche il rispetto massimo delle regole tramite una politica di tolleranza zero nei confronti delle attività illecite che danneggiano la corretta e sostenibile gestione del ciclo dei rifiuti.

Un concetto particolarmente importante è espresso all'art. 181 del d.lgs 152/2006 dove si precisa come i rifiuti debbano essere raccolti separatamente *«laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale»*. Si evidenzia quindi il fatto che gli strumenti di supporto che il PRGR deve mettere in atto devono comprendere anche linee guida tecniche mirate alla divulgazione delle migliori pratiche per effettuare una corretta ed efficiente raccolta differenziata, in relazione alle specificità territoriali. Fatto salvo l'obiettivo di raggiungere obiettivi minimi di raccolta differenziata sul totale, gli strumenti per raggiungerlo devono essere modulati in modo da evitare un appesantimento economico e ambientale del modello di raccolta e della gestione in genere; in questa chiave, verranno anche valutati sistemi di trasporto ad alta sostenibilità, il tutto alla luce del principio di prossimità, fondamentale in questo senso.

La gestione e il trattamento a «km zero», compatibilmente con la disponibilità impiantistica e la sostenibilità economica ambientale e la «tolleranza zero» sono principi seri, validi sia a tutela dell'ambiente che nel contrasto alla criminalità in questo settore.

Un accenno particolare dovrà essere posto sulla Green Economy associata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. La via della Green Economy, delineata nel Piano per una Lombardia Sostenibile, costituisce una concreta uscita dalla crisi economica, rappresentando una grande opportunità di crescita e di posizionamento del sistema lombardo su eccellenze europee di frontiera tecnologica e di capacità gestionale imprenditoriale. La «vivacità» delle imprese lombarde deve trarre dal Piano regionale per la Gestione dei rifiuti lo stimolo e la linfa per potersi esprimere concretamente. L'idea dell'autosufficienza lombarda non diventa pura vocazione autarchica, quanto piuttosto capacità di organizzare un sistema più sostenibile che preveda in tutti i suoi anelli l'opportunità di produrre le tecnologie, di gestire i flussi, di attuare azioni virtuose di riduzione e di consumo consapevole (il cosiddetto mercato verde e lo sviluppo del Green Public Procurement). Anche dal punto di vista occupazionale occorre favorire la svolta nella promozione di nuove filiere pro-

duttive che vedano nell'industria dei rifiuti molto più di una nicchia di qualità.

Aggianciare la pianificazione dei rifiuti alle politiche comunitarie legate al Pacchetto Clima, cosiddette 20-20-20, permetterà di stimolare le migliori sinergie tra settori e ambiti che spesso hanno agito, anche a livello imprenditoriale, in maniera troppo separata. Viceversa la politica europea per il contenimento delle emissioni climateranti, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili è assolutamente complementare e rafforzativa di una qualsiasi politica sui rifiuti che voglia definirsi effettivamente sostenibile.

3 La gestione dei rifiuti speciali

La gestione dei flussi di rifiuti speciali non è soggetta al principio di autosufficienza di smaltimento all'interno di ambiti territoriali ottimali prevista invece per i rifiuti urbani, in quanto segue regole di libero mercato. Pur non essendo prevista una pianificazione che abbia lo stesso approccio e gli stessi obiettivi di copertura del fabbisogno del piano di gestione dei rifiuti speciali, si affronteranno tematiche legate piuttosto all'analisi dettagliata dello stato di fatto e dei trend storici, dei flussi e degli scenari di produzione futuri, concentrandosi su alcune tipologie particolari di rifiuti. Si analizzeranno eventuali nuove necessità impiantistiche rispetto alle diverse categorie di rifiuti. Nel piano degli speciali verranno analizzati i flussi di rifiuti al fine di favorire il più possibile raccolte separate con lo scopo di massimizzare il recupero di materie e di energia e limitare lo smaltimento in discarica.

3.1 Il contesto di riferimento: normative particolari

La Lombardia, da sola, produce circa il 20% dei rifiuti speciali non pericolosi e il 30% di quelli pericolosi su scala nazionale. La produzione totale di rifiuti speciali (inclusi rifiuti da costruzione e demolizione e la stima degli speciali non conteggiati nel MUD, fonte ISPRA) della Lombardia si attesta oltre i 22,5 milioni di tonnellate segnando una notevole distanza dalla situazione delle altre Regioni; si ricorda che i rifiuti urbani assommano a circa 5 milioni di tonnellate. Si tratta di una consistente quantità di rifiuti, delle tipologie più svariate, che trovano collocazione in impianti situati all'interno e fuori della regione.

A livello normativo, l'evoluzione recente è stata densa di novità e continue modifiche, soprattutto per quanto riguarda il regime delle allora MPS (materie prime secondarie, ovvero i «prodotti» che vengono sottratti al regime dei rifiuti) e della tracciabilità dei rifiuti (passaggio da MUD a SISTRI etc.)

Il Piano per la gestione dei rifiuti speciali dovrà occuparsi di analizzare lo stato di fatto, con il censimento delle autorizzazioni in procedura ordinaria e semplificata; una valutazione innovativa e più approfondita del passato dovrà essere effettuata integrando le informazioni contenute nei database esistenti (MUD, ORSO, elenchi presso le Province), anche alla luce delle successive esenzioni dalla compilazione del MUD introdotte a partire dal 2006. In questo senso uno strumento innovativo utilizzato sarà la valutazione a ritroso dei flussi di produzione degli esenti dalla compilazione del MUD, analizzando le dichiarazioni dei rifiuti ritirati dagli impianti presenti non solo in Lombardia ma anche nelle Regioni limitrofe.

Per alcune tipologie che necessitano di una particolare attenzione (es. amianto, car fluff, css, rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti urbani) verranno fornite linee guida tecnologiche e informazioni sulle migliori metodologie di smaltimento al fine di contribuire al rispetto dei principi di prossimità ed efficienza.

3.2 Obiettivi della gestione dei rifiuti speciali

Il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti speciali dovrà avere come obiettivi principali la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti speciali prodotti, nonché la verifica della compatibilità ambientale degli impianti adibiti al trattamento dei rifiuti. A tal fine dovrà essere adottata una politica di controllo che favorisca la riduzione della produzione dei rifiuti, limiti l'aumento della pericolosità, favorisca la possibilità di riutilizzo della materia e definisca i criteri di ammissibilità degli impianti sul territorio.

Anche nel caso dei rifiuti speciali verranno analizzati i flussi per comprenderne l'import - export da/verso altre regioni e verranno elaborati i risultati in modo da definire gli strumenti di governance, tecnici o economici, per favorire la realizzazione di impianti idonei al trattamento dei rifiuti speciali in prossimità delle aree in cui vengono maggiormente prodotti.

Occorre ricordare che, ai sensi del d.lgs 152/2006, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti deve essere data priorità ai rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o recu-

pero, nell'ottica della gerarchia comunitaria di ridurre lo smaltimento ad una fase residuale.

In questo senso, un'attenzione particolare verrà posta al monitoraggio dei flussi di rifiuti (speciali, in quanto derivanti da impianti di trattamento rifiuti) in uscita dagli impianti di trattamento per rifiuti urbani, ribadendo quindi la necessità di una programmazione integrata tra i rifiuti urbani e gli speciali.

3.3 Focus su particolari categorie di rifiuti

3.3.1 PCB (Policlorobifenili)

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 209/1999, vige l'obbligo di decontaminazione e smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB (policlorobifenili), secondo varie scadenze temporali, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 dello stesso d.lgs. In particolare:

- volume >5dmc e percentuale di PCB>0,05%: entro 31 dicembre 2009 (art. 5, comma 2, modificato dall'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62)
- olume >5dmc e percentuale di PCB compresa tra 0,05% e 0,005%: entro fine vita operativa (art. 5, commi 3 e 4)
- volume <=5dmc e percentuale di PCB>0,005% (cd piccole apparecchiature, non soggette ad inventario, ai sensi dell'art. 3) e i PCB usati (oli contaminati da PCB): entro 31 dicembre 2005 (art. 5, comma 1)

Verrà aggiornato il «Programma regionale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB», approvato con delibera del Consiglio regionale n. 993 del 6 aprile 2004, sulla base delle informazioni aggiornate disponibili.

3.3.2 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

Il Piano Regionale Amianto (PRAL, l.r. 17/2003, dgr 1526/2005) aveva come obiettivo la rimozione dell'amianto sull'intero territorio regionale entro il 2015, prevedendo il censimento dell'amianto presente negli edifici (ASL, in collaborazione con Comuni e Province), la sua rimozione a carico dei proprietari e lo smaltimento in impianti autorizzati. Si stima che in Lombardia siano ancora in opera almeno 2,8-3,5 milioni di m³ di coperture in cemento-amianto (corrispondenti a circa 100 km² di superficie a tetto). Attualmente in Regione Lombardia non vi sono disponibilità impiantistiche sufficienti a ritirare tali tipologie di rifiuti che vengono esportate all'estero.

La sezione sui rifiuti speciali del P.R.G.R. si prefiggerà l'obiettivo di indicare le linee guida tecniche per incentivare la realizzazione di impianti innovativi per l'inertizzazione ed il successivo recupero di tali materiali che potranno affiancare gli impianti di smaltimento tradizionale. Tuttavia, a fronte dei necessari tempi connessi alla realizzare e sperimentazione di impianti innovativi, nel transitorio, si ritiene necessario procedere alla messa in sicurezza di questi materiali rimossi, mediante il deposito in discariche dedicate e controllate.

La sinergia data dalla presenza di impianti a discarica e di inertizzazione, consentirà di far fronte, nel decennio, «all'emergenza amianto».

3.3.3 Fanghi di depurazione

Il tema della gestione dei fanghi di depurazione in Regione Lombardia è particolarmente rilevante; la produzione totale assomma a circa 900.000 tonnellate/anno di tal quale (ARPA 2008) ed il tema del loro trattamento è correlato a quello della possibilità di riutilizzo in agricoltura. La dgr 9953 del 29 luglio 2009 «Disposizioni per la sospensione dell'attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue» ha delineato la nuova politica di Regione Lombardia volta ad annullare completamente entro quattro anni dalla sua entrata in vigore la possibilità di conferire in agricoltura i fanghi di depurazione. Il recente annullamento di tale provvedimento, da parte del TAR Lombardia, con sentenza 1228/2011 del 3 maggio 2011, apre nuovi scenari di valutazione anche alla luce dei vincoli imposti dall'art. 8 della l.r. 12/2007, valutando destini alternativi legati anche al recupero energetico.

3.3.4 Car fluff

Il car-fluff è la parte non metallica dei veicoli rottamati, rappresenta circa il 25% del suo peso totale e viene avviato a frantumazione. E' composto da diversi materiali compresi plastiche, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli e attualmente risulta perlopiù smaltita in discariche dedicate. Le carenze normative e interpretative hanno sempre rappresentato un problema nello smaltimento del car-fluff. Le difficoltà nel suo smaltimento hanno portato a una situazione di semi paralisi dell'intera filiera di settore. Attualmente in Lombardia c'è una forte carenza impiant-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

tistica per il trattamento di questi rifiuti speciali: già la l.r. 26/2003, all'art. 22, comma 5, indicava questo rifiuto come meritevole di particolare attenzione nella pianificazione, tenendo conto delle eventuali nuove disposizioni da emanarsi da parte del Ministero dell'Ambiente. Verrà analizzata la produzione lombarda e saranno delineati gli indirizzi per la sua gestione.

3.3.5 Rifiuti sanitari

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dal DPR 254 del 15 luglio 2003 «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 179 del 31 luglio 2002». Oggetto della norma citata e della presente sezione sono le disposizioni normative e tecniche che disciplinano il deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di tali rifiuti, prodotti nelle strutture pubbliche e che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca. Il P.R.G.R. monitorerà e valuterà i flussi di produzione e la dislocazione degli impianti di trattamento finale ai fini della verifica delle capacità impiantistiche e della possibile gestione «a rete» delle situazioni di emergenza nello smaltimento.

3.3.6 Rifiuti inerti

I quantitativi di rifiuti inerti derivanti dalle attività tipiche del settore demolizioni e costruzioni sono ingenti ed in costante aumento (nell'ordine del milione di tonnellate prodotte ogni anno a livello regionale) e tuttavia solo recentemente la problematica della corretta gestione di questi flussi di rifiuti ha assunto rilevanza nella pianificazione delle pubbliche amministrazioni ai diversi livelli istituzionali. La direttiva 2008/98/CE impone che entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano tali tipologie di rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso. Una rilevante riduzione dell'utilizzo delle materie prime di cava può essere conseguita mediante il riutilizzo dei materiali di demolizione e delle terre e rocce da scavo, ritenute idonee, al fine di una loro valorizzazione quali materiali da costruzione o per la realizzazione di rilevati. Verrà pertanto favorito il recupero di tali materiali incentivando impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio, anche negli ambiti estrattivi, a vantaggio di una minor cavazione. I flussi di materiale recuperabile contribuiranno ad integrare la definizione del fabbisogno di materiale evidenziato dai Piani cave provinciali. A tal proposito occorre anche ricordare che, a causa delle specifiche esenzioni dall'obbligo di compilazione MUD per i produttori di questo tipo di rifiuti, il monitoraggio dei flussi dovrà essere condotto mediante uno specifico incrocio dati con gli impianti di destino. Il piano si occuperà di far emergere i quantitativi reali prodotti mediante questa analisi approfondita e di specificare, mediante linee guida, le modalità per la minimizzazione della loro produzione, favorendo successivamente il loro recupero/riutilizzo.

3.3.7 Pneumatici

La gestione dei pneumatici fuori uso è regolamentata dall'art. 228 del d.lgs 152/2006 e dal suo decreto attuativo DM 82 dell'11 aprile 2011, il quale pone come prioritaria l'incentivazione dell'utilizzo di pneumatici rigenerati. Verranno monitorati i flussi prodotti verificando, in percentuale, quale sia il destino come recupero o come smaltimento.

3.3.8 Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani

L'articolo 182 bis del d.lgs 152/2006 precisa che occorre realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento. Questa significativa modifica, introdotta con il d.lgs 205/2010, impone di analizzare con un livello di dettaglio spinto il destino degli scarti provenienti dai numerosi impianti di selezione, stabilizzazione e trattamento meccanico-biologico dei rifiuti. Ottenere l'autosufficienza per questo tipo di rifiuti, classificati come «speciali» in quanto derivanti da impianti di trattamento, è un obiettivo ambizioso; il P.R.G.R. dovrà indicare la produzione attuale, la capacità impiantistica autorizzata ed il fabbisogno residuo privilegiando anche in questo caso verso l'ottica della minimizzazione e ove non fosse possibile favorendo il recupero di materia e di energia.

3.3.9 Ceneri leggere (fly ash) e scorie decadenti da termovalorizzatori

Il sistema impiantistico regionale prevede l'utilizzo di 13 termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. Il 36% circa dei rifiuti lombardi vengono destinati a questi impianti, da cui decadono rifiuti speciali che si apprestano ad un ulteriore recupero di materia.

L'incenerimento dei rifiuti, oltre alle emissioni gassose, produce anche residui solidi. Questi ultimi sono costituiti da:

- scorie o ceneri pesanti, costituite dal residuo non combustibile dei rifiuti, residui metallici e non metallici e da materiale organico incombusto, che rappresentano circa il 20% dei rifiuti in ingresso;
- ceneri leggere o volanti, che derivano dai trattamenti di depurazione dei reflui gassosi e ceneri di caldaia, che rappresentano circa il 6% dei rifiuti in ingresso.

Da scorie e ceneri leggere è possibile estrarre e recuperare metalli quali alluminio, ferro e zinco e, successivamente a trattamenti con opportune tecnologie, è possibile utilizzarle come sottofondi stradali, componenti per calcestruzzo o per materiale ceramico, cemento o coperture per discariche.

Viste le notevoli quantità prodotte dagli impianti lombardi, verranno approfonditi gli aspetti normativi e tecnologici per il loro trattamento, per il conseguimento e l'ottimizzazione del recupero mediante le migliori tecnologie disponibili.

4 Piano regionale di bonifica delle aree inquinate

4.1 Premesse

Per «Bonifica» si intende l'insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio⁽¹⁾. L'obbligo per il soggetto responsabile di bonifica dei siti contaminati è determinato dal d.lgs 152/2006 che ha introdotto la possibilità di valutare la pericolosità dell'inquinamento in un sito contaminato tramite l'analisi di rischio sanitaria.

La bonifica dei suoli contaminati è una materia molto attuale ed in continua evoluzione e consiste in svariati metodi di «pulizia» dei terreni contaminati e delle acque sotterranee dalle sostanze inquinanti.

Le bonifiche si realizzano con interventi di messa in sicurezza atti a contenere e/o isolare le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente oppure mediante interventi di bonifica realizzati direttamente in sito, attraverso l'eliminazione delle fonti di inquinamento e delle sostanze inquinanti o la riduzione delle concentrazioni delle stesse presenti nel suolo e nelle matrici ambientali.

Le terre dei siti da bonificare sono classificate come rifiuti «speciali» a cui sono attribuiti specifici codici CER; qualora le stesse debbano essere rimosse e inviate a smaltimento trovano come principale collocazione la discarica per rifiuti speciali.

4.2 Contesto di riferimento

4.2.1 Riferimenti normativi nazionali

Le azioni per la bonifica delle aree inquinate sono state introdotte nel sistema normativo italiano con l'art. 5 della Legge 441/1987 «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», che, pur non prevedendo una definizione del concetto di area inquinata e non fornendo indicazioni sui criteri di valutazione del rischio, ha stabilito che le Regioni approvassero il Piano per la bonifica delle aree inquinate individuando:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
- d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- e) la stima degli oneri finanziari;
- f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
- g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

Il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1989 «Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica...» ha fissato le modalità di predisposizione dei piani regionali di bonifica delle aree inquinate, indicando l'articolazione del piano di bonifica e dei progetti operativi di risanamento.

I piani dovevano essere sviluppati attraverso diverse fasi:

⁽¹⁾ Le contaminazioni delle matrici ambientali sono determinate caso per caso in base all'analisi di rischio sito e sulla base del piano di caratterizzazione.

- censimento e mappatura dei siti potenzialmente contaminati con raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alle sostanze pericolose eventualmente presenti, alla superficie e ai volumi interessati, alla struttura idrogeologica, alla destinazione d'uso, alla densità abitativa, etc.;
- definizione del primo elenco di aree contaminate da sottoporre a bonifica in base al censimento e alle risultanze analitiche ufficialmente disponibili;
- definizione di un primo programma di intervento di bonifica a breve termine e classificazione dei siti in ordine di priorità in base al rischio sanitario ed ambientale (permeabilità del suolo, rischio per gli approvvigionamenti idrici, aspetti tossicologici etc.);
- elaborazione del progetto di programma di bonifica a medio termine.

L'art. 22 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/686/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», ha ribadito che i piani per la bonifica delle aree inquinate devono prevedere:

- l'ordine di priorità degli interventi;
- l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- la stima degli oneri finanziari;
- le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Devono inoltre essere redatti sulla base di criteri generali e di linee guida determinati dallo Stato.

Per tale motivo, con dcr 958 del 17 febbraio 2004, il piano è stato aggiornato con l'indicazione delle priorità di intervento, riconosciute attraverso l'applicazione di un modello di valutazione del rischio (Radar Ambientale).

Con il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 sono state introdotte sostanziali modifiche per la bonifica dei siti contaminati, sia di carattere tecnico che procedurale; in particolare il comma 3 dell'art. 245, in materia di obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, ha previsto che la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del decreto medesimo, sia determinata dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi, prima del suddetto termine.

4.2.2 Riferimenti normative regionali

La l.r. 26/2003 che contiene disposizioni in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, articolata in parti tematiche, prevede, per la bonifica delle aree inquinate, l'emanazione di procedure e regolamenti:

- per la predisposizione di progetti di bonifica e di gestione del rischio e di strumenti di supporto alle decisioni;
- per la promozione di azioni volte a favorire la realizzazione degli interventi di bonifica, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti inquinati, a carico dei privati;
- per la concessione di contributi finanziari ai comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica.

Con l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, sono state trasferite alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, per favorire lo snellimento delle procedure, l'efficacia e l'efficienza del procedimento, l'economicità dell'azione amministrativa, a vantaggio di un proficuo e semplificato approccio della tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, ovvero di un corretto sviluppo sostenibile del territorio locale.

L'art. 3 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 ha sostituito l'art. 21 della l.r. 26/2003, introducendo il ricorso agli Accordi di Programma per la bonifica e riqualificazione delle aree interessate, evidenziando che gli interventi di bonifica possono essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione secondaria.

4.2.3 Strumenti di pianificazione vigenti

Il piano regionale di bonifica delle aree contaminate è lo strumento funzionale di programmazione e pianificazione degli interventi con cui la Regione Lombardia, in attuazione della normativa vigente e con l'obiettivo di una gestione efficace ed efficiente del proprio territorio e delle proprie risorse, individua:

- i siti per i quali intervenire prioritariamente con interventi di

bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale;

- l'ordine di priorità degli interventi.

In considerazione dell'evoluzione della normativa vigente in materia di bonifiche, il Piano di Bonifica delle aree contaminate, approvato dalla Regione Lombardia con dgr 66818 del 11 aprile 1995 e redatto, ai sensi della legge 441/1987, sulla base di linee guida emanate con il d.m. 16 maggio 1989, è stato successivamente integrato dal Consiglio regionale una prima volta, con dcr 17 febbraio 2004, n. 958, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e una seconda volta, con d.c.r. 70 del 30 settembre 2008, in applicazione a quanto previsto dall'art. 245 del d.lgs 152 del 3 aprile 2006.

Il piano pertanto individua le priorità di intervento tra:

- i siti inseriti nei programmi di intervento a breve e medio termine di cui al primo piano regionale che non sono ancora interessati da un'attività di bonifica;
- i siti inseriti nell'Anagrafe regionale di cui all'art. 17 dell'ex d.m. 25 ottobre 1999 n. 471 e dell'art. 251 del d.lgs. 152/2006, per cui è stata riconosciuta una priorità d'azione per l'esistenza di particolari rischi sanitari ed ambientali;
- i siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio lombardo.

Sono previsti pertanto periodici aggiornamenti ed integrazioni, in funzione delle criticità che dovessero emergere anche a seguito degli ulteriori accertamenti svolti sui siti indicati al punto precedente e della documentazione disponibile agli atti della Regione, necessaria per stabilire le priorità di intervento.

La programmazione indicata nel Piano regionale di bonifica delle aree contaminate deriva dal riconoscimento della rilevanza e della peculiarità dell'ambiente nel quale sono inseriti gli interventi individuati nel documento, cioè evidenza che gli effetti ambientali, diretti, indiretti, cumulativi, a breve, medio, lungo termine, permanenti o temporanei, sono parametri e modelli di fondo nella programmazione degli interventi di tutela dell'ambiente e del territorio.

4.3 Stato delle attività in materia di bonifiche di siti contaminati

L'analisi del contesto territoriale è stata effettuata a partire dalle informazioni raccolte nell'Anagrafe dei siti da bonificare, tenuto da Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 251 del d.lgs 152/2006 e nella Banca Dati «SISCO» di ARPA Lombardia.

Tali banche dati comprendono l'elenco dei siti sottoposti a procedimenti di bonifica avviati sul territorio lombardo, con informazioni relative sia all'iter procedurale che agli aspetti tecnici (tipologia della contaminazione, interventi di messa in sicurezza di emergenza attivati, tecnologie di bonifica previste).

Entrambi i sistemi informativi sono in fase di implementazione e aggiornamento, anche al fine di favorire una maggiore integrazione delle due banche dati.

In Lombardia sono presenti oltre 736 siti classificati come «contaminati», comprensivi di procedimenti avviati sia ai sensi dell'ex d.lgs 22/1997 che della vigente normativa; a questi si aggiungono ulteriori 2100 siti potenzialmente contaminati, su cui sono in corso le procedure tecnico-amministrative per l'accertamento della contaminazione nelle matrici ambientali.

I siti contaminati sono suddivisi in base alla competenza amministrativa del procedimento.

Sul territorio lombardo sono stati riconosciuti 7 siti inquinati di interesse nazionale: Aree ex-Falck di Sesto San Giovanni (MI), Bovisa-Gasometri in comune di Milano, Brescia/Caffaro che interessa i Comuni di Brescia, Passirano e Castegnato, Polo chimico di Rodano e Pioltello (MI), Laghi di Mantova e Polo Chimico (MN), ex-Fibronit di Broni (PV) e cascina Gazzera di Cerro al Lambro (MI), le cui procedure tecnico-amministrative sono in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 30/2006, gestisce direttamente i procedimenti amministrativi per 49 siti che presentano problematiche di contaminazione che interessano il territorio di più comuni; di questi, 32 sono già classificati come contaminati, mentre 17 sono siti potenzialmente contaminati.

Alle amministrazioni comunali spettano le competenze per i restanti procedimenti di bonifica che insistono su un solo territorio comunale.

L'Anagrafe regionale include, inoltre, l'elenco dei siti già bonificati (ai sensi della normativa vigente e pregressa): circa 1092 siti per i quali è già stato concluso positivamente l'iter procedimentale di bonifica.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

Infine, sono circa 93 i siti contaminati che, dal 2000 a oggi, hanno ricevuto finanziamenti da Regione Lombardia per l'avvio degli interventi di bonifica; di questi, risultano attualmente bonificati 34 siti. I siti finanziati comprendono sia aree di proprietà pubblica che siti per i quali l'amministrazione procede in sostituzione e in danno ai soggetti responsabili inadempienti.

Oltre all'attività «ordinaria» di gestione dei procedimenti di bonifica, l'attività regionale comprende ulteriori attività atte a favorire lo sviluppo degli interventi di risanamento ambientale.

In particolare, in coerenza con gli obiettivi regionali in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente indicati nei Programmi Regionali di Sviluppo ed in coesione con i principi statutari in materia di programmazione e pianificazione propri della Regione Lombardia, si è reso necessario normare, a livello regionale, attraverso l'emanazione di atti legislativi e direttivi, le attività di bonifica dei siti inquinati, al fine del raggiungimento di specifici obiettivi negli ambiti istituzionali, territoriali ed ambientali, economici e sociali, in conformità con i disposti delle normative vigenti.

4.4 Obiettivi per la bonifica dei siti contaminati

L'obiettivo primario dell'attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati è l'individuazione delle principali criticità presenti sul territorio lombardo e il conseguente risanamento delle stesse sia attraverso la promozione di interventi privati che ricorrendo a finanziamenti pubblici in sostituzione e in danno ai soggetti inadempienti.

Tale obiettivo generale è declinato nelle seguenti finalità.

4.4.1 Definizione delle priorità di intervento e pianificazione economico-finanziaria

Dalle informazioni disponibili nell'Anagrafe e in SISCO e procedendo a un confronto con gli enti locali, verrà definita la priorità di intervento per i siti contaminati, basata su una valutazione «qualitativa» del potenziale rischio ambientale e sanitario connesso.

A seguito della definizione delle priorità di intervento, qualora non proceda il soggetto responsabile o altro soggetto terzo interessato, saranno previste le modalità di finanziamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.

Per la definizione degli interventi secondo l'ordine di priorità di rischio relativo è prevista l'acquisizione di informazioni tecniche «omogenee» e aggiornate per tutti i siti classificati come contaminati; ciò comporterà, per Regione e ARPA, una continua attività di aggiornamento e implementazione delle banche dati.

Ne consegue che il piano di bonifica sarà necessariamente oggetto di aggiornamenti sullo stato dell'arte degli interventi in corso.

4.4.2 Sviluppare l'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica

La Regione Lombardia provvederà a presidiare la attività di bonifica mediante:

- gestione diretta dei procedimenti per i siti contaminati e potenzialmente contaminanti di competenza regionale;
- supporto nella gestione dei Siti da bonificare di Interesse Nazionale, favorendo il coordinamento delle azioni degli enti locali in sinergia con il Ministero dell'Ambiente e T.T.M.;
- supporto tecnico-amministrativo ai Comuni ed enti locali per la gestione dei siti contaminati, attraverso azioni di indirizzo, coordinamento e standardizzazione delle procedure.

4.4.3 Recupero e riqualificazione delle aree contaminate dismesse

L'attività di Regione Lombardia sarà finalizzata a promuovere il recupero ambientale delle aree contaminate dismesse, anche mediante la successiva valorizzazione delle aree per una riqualificazione urbanistica, valutando gli interventi di recupero ambientale anche in funzione della compatibilità degli stessi con le specifiche destinazioni d'uso previste sull'area.

Si intende così realizzare un percorso virtuoso teso a restituire a una pluralità di usi le aree dismesse e degradate.

4.4.4 Gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica

Dovrà essere promossa la gestione dei rifiuti provenienti da interventi di bonifica.

Stante l'elevato impatto che i siti contaminati hanno sul territorio lombardo, sia sotto l'aspetto ambientale che urbanistico-territoriale, appare auspicabile prevedere la possibilità di recuperare i rifiuti provenienti da interventi di bonifica.

A fronte dei tanti accertamenti ancora da effettuare, ad oggi risulta difficile fornire una stima verosimile dei reali quantitativi di rifiuto da smaltire o recuperare.

Ne consegue come sia importante individuare, attraverso il piano di bonifica e in raccordo con la programmazione regionale di gestione dei rifiuti, le azioni volte al recupero, al trattamento in situ e comunque al riutilizzo dei predetti rifiuti, al fine di ridurre i costi di trasporto degli stessi e favorire il recupero di materie prime.

Inoltre, con tali azioni si intende incentivare le iniziative private rivolte alla bonifica e alla riqualificazione delle aree contaminate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.

4.4.5 Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso

Nell'ambito delle attività «ordinarie» di gestione di procedimenti di bonifica per aree contaminate, Regione Lombardia è stata più volte chiamata dagli enti locali ad affrontare casi di «inquinamento diffuso» delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee), contraddistinti da rilevanti estensioni territoriali dell'inquinamento e da assenza di sorgenti di contaminazione «puntuale» chiaramente individuabili.

I casi di inquinamento diffuso necessitano di una gestione coordinata di tutti gli aspetti problematici connessi, per garantire la salute dei cittadini, la tutela delle risorse ambientali e il proseguimento delle attività antropiche potenzialmente impattate.

L'inquinamento diffuso è spesso associato a contaminazioni pregresse, dovute ad attività produttive o comunque antropiche, protratte per decenni e non direttamente riconducibili alle originarie sorgenti di contaminazione. I fenomeni di contaminazione che generalmente si rilevano in specifiche aree territoriali originano, infatti, per lo più dalla sovrapposizione nel tempo di rilasci di inquinanti anche di bassa entità.

Sarà definita una strategia per la gestione di tale problematica, con il coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle linee di azione e promuovendo il confronto con il governo centrale e le Regioni limitrofe per la definizione di una «strategia nazionale».

4.5 Strumenti a sostegno dell'attuazione del Piano regionale delle Bonifiche

Strumenti che dovranno essere attuati per garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano sopra descritti:

➤ sviluppo e gestione di strumenti conoscitivi organici

Lo strumento dovrà integrare le informazioni di tipo amministrativo con quelle più propriamente tecniche relative ai siti contaminati. La gestione informatica dei procedimenti in atto, con l'aggiornamento a carico dei responsabili dei procedimenti, costituisce la base conoscitiva da cui avviare le politiche di bonifica e i monitoraggi delle aree contaminate.

➤ attività di legislazione e regolamentazione / linee guida,

Lo sviluppo dell'attività di proposta normativa, regolamentare e di definizione di linee guida in materia di bonifiche, sarà attuata attraverso il coordinamento di un tavolo permanente di confronto con Province, enti tecnici e di controllo e Comuni.

La normativa nazionale individua i principi, i criteri, le procedure per la bonifica dei siti inquinati con dettati che rivestono a volte carattere di norma quadro, rendendo opportuno e necessario individuare nell'ambito regionale precise regole d'intervento sia a livello tecnico-gestionale, sia a livello amministrativo-procedurale, al fine di dettagliare e ordinare in modo approfondito le modalità operative per la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale.

L'elaborazione di proposte di legge, regolamenti regionali, linee guida ha l'obiettivo di assicurare un quadro normativo chiaro e ordinato in cui tutti gli operatori, pubblici e privati, e i cittadini possano conoscere «le regole del gioco». In tal senso la «semplificazione» si attua attraverso l'emanazione di quelle regole effettivamente necessarie, che consentano, attraverso la disposizione di modalità operative stabili, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree contaminate.

➤ programmazione economico - finanziaria degli interventi

Ai sensi della l.r. 26/2003, la Regione nel Piano di Bonifica definisce le modalità di attuazione dell'art. 21, relativamente alle procedure per l'erogazione di finanziamenti a favore dei Comuni per interventi in aree contaminate di proprietà pubblica ovvero in aree private in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente, nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Piano medesimo.

Nell'ambito delle attività di pianificazione economico-finanziaria sarà valutata la possibilità di creare un «fondo regionale» per i siti orfani, da alimentare con risorse derivanti da valorizzazione delle aree dismesse e da azioni di rivalsa avviate nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento.

➤ marketing territoriale

All'interno del piano di bonifica delle aree contaminate saranno introdotte modalità di marketing territoriale per agevolare la riqualificazione di tali aree e il loro reinserimento nel contesto urbanistico-territoriale, sociale ed economico in funzione della loro naturale vocazione. Obiettivo primario sarà favorire il raccordo e coordinamento tra le necessità del pubblico e quelle del privato e, soprattutto, limitare l'impiego di risorse pubbliche per la realizzazione d'ufficio delle operazioni di bonifica.

Sarà, pertanto, introdotto uno strumento che consentirà di valorizzare le aree contaminate nella programmazione territoriale e ambientale ovvero nella politica del territorio finalizzata alla conservazione del suolo.

➤ programmazione degli interventi per la definizione dei plume inquinamenti delle acque sotterranee e l'individuazione delle potenziali sorgenti

L'inquinamento delle acque sotterranee pone rilevanti problemi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e dal Piano di Gestione, nonché agli usi delle risorse idriche, con incrementi di costi per la pubblica amministrazione e rischi igienico-sanitari e ambientali.

Saranno pertanto definiti, in collaborazione con ARPA e Province, programmi di monitoraggio mirati a definire le caratteristiche dei principali plume di inquinamento presenti negli acquiferi lombardi e procedendo, ove possibile, a studi volti a individuare le sorgenti di contaminazioni eventualmente attive. L'attività potrà essere condotta facendo ricorso a «metodiche» innovative di monitoraggio e analisi.

➤ predisposizione di linee guida per la gestione di casi di inquinamento diffuso

Per affrontare le problematiche di gestione delle risorse territoriali e delle acque in presenza di inquinamento diffuso, potrà essere costituito un Comitato tecnico regionale al fine di definire una procedura per l'implementazione dei Piani di Intervento per l'inquinamento diffuso, che sarà formalizzata con l'elaborazione di specifiche «Linee Guida» da applicare alle situazioni di inquinamento diffuso a livello regionale, nonché da presentare alle altre Regioni per una condivisione del lavoro svolto e delle proposte operative.

Ulteriore azione sarà quella di predisporre i primi piani di intervento per alcune aree già individuate come interessate da inquinamento diffuso, con indicazione di protocolli operativi, riportanti le misure di salvaguardia da adottare ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

➤ **Promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie** anche in accordo con partners qualificati del mondo della ricerca e con gli enti pubblici interessati.

➤ **Armonizzazione delle procedure di bonifica con le altre normative in materia di ambiente** (procedure di V.I.A., impianti I.P.P.C., gestione dei rifiuti, tutela delle risorse idriche, etc.) e urbanistica.

5 Il monitoraggio delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi

Per quanto riguarda il monitoraggio della produzione e del destino dei rifiuti, la Regione Lombardia si è mossa con notevole anticipo rispetto alla legislazione nazionale: con l'introduzione dell'applicativo CGR-WEB (database georeferenziato di tutti gli impianti rifiuti autorizzati) e il monitoraggio costante, in tempo reale, dei flussi di rifiuti sarà possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero fissati. In particolare, l'emanazione della dgr 10619 del 25 novembre 2009 che sancisce l'obbligo per tutti gli impianti di compilare la scheda ORSO (Osservatorio rifiuti sovra regionale) con cadenza trimestrale per i dati di input ed output, ed annuale per le informazioni riassuntive, ha fatto sì che sia ora disponibile una database aggiornato in tempo reale con una serie di informazioni utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano. In questo caso, le Province, attraverso gli Osservatori Provinciali Rifiuti, svolgeranno una funzione chiave nel coordinamento e l'analisi di questi dati, unitamente alla sezione regionale del Catasto Rifiuti. Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) a livello statale, l'obiettivo

fondamentale è quello di rendere interoperabile i sistemi regionali esistenti (CGR-WEB, ORSO) al sistema nazionale.

Parallelamente, si sta anche sperimentando l'implementazione del sistema regionale SITT (Sistema informativo trasporti transfrontalieri) dedicato alla tracciabilità del trasporto rifiuti speciali attraverso il territorio verso l'estero.

Il monitoraggio degli obiettivi del P.R.G.R., con il novellamento normativo statale, non dovrà più limitarsi esclusivamente ad una valutazione numerica di alcuni indicatori come la raccolta differenziata o la produzione totale di rifiuti ma dovrà essere inteso come una supervisione costante della gestione integrata dei rifiuti, dalle fasi di raccolta a quelle di recupero/smaltimento, al fine di orientare il sistema verso le «best practices» che già oggi sono presenti nel territorio lombardo in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Rapporto Ambientale di V.A.S. deve contenere il progetto del sistema di monitoraggio con i relativi indicatori. Nella fase di gestione e di monitoraggio V.A.S. verrà quindi assicurato il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.R.G.R. approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Per quanto attiene il monitoraggio del Piano Regionale Bonifiche, esso non sarà esclusivamente di tipo quantitativo (numero di procedimenti conclusi) ma si configurerà come una supervisione dello stato «qualitativo» degli interventi di riqualificazione delle aree degradate, delle risorse (suolo e acque sotterranee) restituite agli usi legittimi, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ecc., al fine di orientare il sistema verso le «best practices» che già oggi sono presenti nel territorio lombardo in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il monitoraggio V.A.S. assicurerà il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Bonifiche approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, verrà data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente in tema di V.A.S.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

D.c.r. 8 novembre 2011 - n. IX/281

Risoluzione inerente l'adozione di iniziative volte ad armonizzare le disposizioni relative al materiale di riporto

Presidenza del Presidente Boni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che:

- l'approvazione della PDA n. 18 (Atto di indirizzi per il Consiglio regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, in materia di programmazione della gestione dei rifiuti) è utile occasione per segnalare la necessità di garantire la massima armonizzazione tra le diverse norme comunitarie e nazionali relative al materiale di riporto;

Considerato che:

- il decreto ministeriale 471/1999 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), da ritenere ancora in vigore a mente dell'articolo 264, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente), prevede testualmente che "gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica";
- dalla lettura della suddetta disposizione, il materiale di riporto risulta qualificato come autonoma matrice ambientale alla stregua del suolo e del sottosuolo, escludendo così detto materiale dalla disciplina dei rifiuti e assoggettandolo, sempre che contaminato, alla ordinaria procedura di bonifica dei suoli;
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/98/CE ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti: il «terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno» e il «suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato»;
- l'articolo 185 del Codice dell'ambiente, come modificato dal decreto legislativo 205/2010, in recepimento della citata direttiva 2008/98/CE, presenta le medesime esclusioni prevedendo infatti che «non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (...) b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato»;
- l'allegato 2 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006 accomuna, inoltre, i materiali di riporto alle altre matrici ambientali suolo e sottosuolo;
- l'articolo 183 del Codice dell'ambiente prevede, infine, in via generale, che per rifiuto si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»;

Ritenuta :

- l'opportunità di garantire l'armonizzazione delle suddette disposizioni, in ambito interpretativo e applicativo, con riferimento in particolare alla qualifica del materiale di riporto, sia escavato sia non escavato;
- la necessità di confermare che in relazione alle matrici materiali di riporto di origine antropica presenti nel terreno, il Codice dell'ambiente, così come del resto previsto nell'allegato 2 alla parte IV del medesimo, si pone in assoluta continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale 471/1999 e dalle citate direttive;

IMPEGNA LA GIUNTA

a sollecitare nelle sedi opportune un chiarimento interpretativo dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente, atto a chiarire che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve ricomprendersi anche la matrice materiale di riporto, sia quan-

do detta matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nel medesimo sito (articolo 185, comma 1, lettera c), sia quando sia contaminata ma non venga escavata, rimanendo in situ, fermo restando l'assoggettamento alla disciplina delle bonifiche (articolo 185, comma 1, lettera b), sia - infine - quando, una volta scavata, se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito di escavazione (articolo 185, comma 4).

Il presidente: Davide Boni

I consiglieri segretari: Massimo Ponzoni - Carlo Spreafico

Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 16 novembre 2011 - n. IX/2507

**Riconoscimento e monitoraggio degli Ecomusei in Lombardia
- Anno 2011 (l.r. n. 13/2007)**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della IX^a Legislatura, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56, in particolare l'area economica;

Vista la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli Ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici», nella quale è previsto che:

- il riconoscimento degli Ecomusei, della loro denominazione esclusiva e originale e del marchio, a tutela del territorio rappresentato, avviene sulla base di criteri determinati dalla Giunta Regionale;
- Il riconoscimento degli Ecomusei è sottoposto a verifica da parte della Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. n. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R.L. 21 dicembre 2009 s.o. n. 51, che, in applicazione della legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 e a seguito di parere della commissione consiliare competente espresso in data 02 dicembre 2009, ha approvato i criteri e le linee guida per il riconoscimento e il monitoraggio degli Ecomusei in Lombardia e ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande al 30 giugno 2011;

Richiamata la deliberazione n. VIII^a/7873 del 30 luglio 2008 «Riconoscimento degli Ecomusei in Lombardia - anno 2008» e la deliberazione n. VIII^a/9745 del 30 giugno 2009 «Modalità per il riconoscimento e monitoraggio delle attività degli Ecomusei - anno 2009», con le quali la Giunta Regionale ha approvato gli elenchi degli Ecomusei riconosciuti e degli istituti ecomuseali non riconosciuti per l'anno 2008 e 2009;

Visto il d.d.s. n. 2588 del 23 marzo 2011 «Riconoscimento e monitoraggio degli Ecomusei in Lombardia - Modalità di presentazione delle domande - Anno 2011», pubblicato sul B.U.R.L. 11 aprile 2011 s.o. n. 15, con il quale è stato avviato il terzo riconoscimento e il primo monitoraggio degli Ecomusei riconosciuti nel 2008 e 2009;

Preso atto che, entro la scadenza del 30 giugno 2011, sono pervenute 14 domande di riconoscimento a Ecomuseo e 24 domande di monitoraggio;

Preso atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria di valutazione delle domande di riconoscimento, 6 Ecomusei possiedono i requisiti minimi e 8 Ecomusei non possiedono i requisiti minimi ai fini del riconoscimento;
- a seguito dell'attività istruttoria di valutazione delle domande di monitoraggio, 24 Ecomusei hanno mantenuto i requisiti minimi;

Ritenuto pertanto di riconoscere i nuovi Ecomusei che hanno fatto richiesta e di confermare gli Ecomusei già riconosciuti che hanno dimostrato di possedere i requisiti minimi richiesti;

Visti l'allegato A «Elenco degli Ecomusei riconosciuti e degli Ecomusei non riconosciuti - anno 2011», l'allegato B «Monitoraggio degli Ecomusei riconosciuti nel 2008 e 2009» e l'allegato C «Linee guida e raccomandazioni a seguito del terzo riconoscimento e del primo monitoraggio degli Ecomusei», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il terzo riconoscimento degli Ecomusei della Lombardia - anno 2011 - di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il primo monitoraggio degli Ecomusei riconosciuti nel 2008 e 2009, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare le linee guida e raccomandazioni a seguito del terzo riconoscimento e del primo monitoraggio degli Ecomusei, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

ELENCO DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI E DEGLI ECOMUSEI NON RICONOSCIUTI - ANNO 2011

PREMESSA

Il presente allegato contiene l'elenco, suddiviso per provincia, degli ecomusei che hanno presentato domanda di riconoscimento per l'anno 2011, in attuazione della legge regionale n. 13 del 12 luglio 2007 e della d.g.r. n. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009.

ELENCO DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI E DEGLI ECOMUSEI NON RICONOSCIUTI - ANNO 2011

L'elenco, suddiviso per provincia, comprende sia gli ecomusei che posseggono i requisiti minimi di cui alla richiamata d.g.r. n. VIII^a/10762, e sono quindi riconosciuti come Ecomusei da Regione Lombardia, sia quelli che al momento non posseggono tutti i requisiti minimi e che, pertanto, non possono essere riconosciuti.

Entro la scadenza del 30 giugno 2011, sono pervenute 14 domande di riconoscimento, distribuite su sette province lombarde:

- 2 in provincia di Bergamo
- 5 in provincia di Brescia
- 2 in provincia di Lecco
- 2 in provincia di Mantova
- 1 in provincia di Pavia
- 1 in provincia di Sondrio
- 1 in provincia di Varese

Sei domande erano già state presentate nel corso dei riconoscimenti 2008 e 2009.

Il quadro riassuntivo numerico è il seguente:

PROVINCIA	RICHIESTE PERVENUTE	ECOMUSEI RICONOSCIUTI	ECOMUSEI NON RICONOSCIUTI	RICHIESTE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA
BERGAMO	2	0	2	-
BRESCIA	5	4	1	-
LECCO	2	0	2	-
MANTOVA	2	1	1	-
PAVIA	1	0	1	-
SONDRIO	1	1	0	-
VARESE	1	0	1	-
TOTALI	14	6	8	-

Per la presentazione delle domande gli Ecomusei hanno compilato il questionario di autovalutazione, approvato con d.d.s. n. 2588 del 23 marzo 2011.

Nel corso dell'istruttoria sono stati eseguiti 3 sopralluoghi discutendo, con i responsabili degli ecomusei, contenuti, problemi e prospettive delle realtà ecomuseali presenti sul territorio visitato.

PROVINCIA DI BERGAMO

Ecomuseo Camerata Cornello e i Tasso - Camerata Cornello

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM4: Il sito web (www.ecomuseocameratacornello.com) indicato nella domanda di riconoscimento non è attivo.

RM5: L'Ecomuseo non ha adeguatamente individuato il patrimonio culturale espressione dell'ambito territoriale di riferimento e il relativo programma di valorizzazione.

RM7: L'Ecomuseo deve avviare forme concrete di partecipazione e coinvolgimento attivo della popolazione al progetto ecomuseale.

RM11: Le attività documentate dall'Ecomuseo sono generiche ed evidenziano poca capacità progettuale in ambito ecomuseale.

Infine, rispetto all'identificazione territoriale, l'Ecomuseo non ha sufficientemente specificato le caratteristiche che giustificano una realtà ecomuseale nel solo territorio comunale, perciò si suggerisce la collaborazione e il coinvolgimento dei comuni limitrofi in modo da garantire l'effettiva sostenibilità dell'Ecomuseo.

Ecomuseo Centro Storico - Borgo rurale Ornica

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM4: Il sito web indicato nella domanda di riconoscimento non ha contenuti ecomuseali.

RM5: L'Ecomuseo non ha adeguatamente individuato il patrimonio culturale espressione dell'ambito territoriale di riferimento e il relativo programma di valorizzazione.

RM11: Le attività documentate non sono sufficienti a dimostrare una realtà ecomuseale in atto.

RM15: Dettagliare il programma triennale sulla base dei contenuti del requisito minimo, integrandolo con gli obiettivi di tutela e valorizzazione, procedure metodo e strategie.

Infine, rispetto all'identificazione territoriale, l'Ecomuseo non ha sufficientemente specificato le caratteristiche che giustificano una realtà ecomuseale nel solo territorio comunale, perciò si suggerisce la collaborazione e il coinvolgimento dei comuni limitrofi in modo da garantire l'effettiva sostenibilità dell'Ecomuseo.

PROVINCIA DI BRESCIA

Ecomuseo Valle del Caffaro - Bagolino

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali la denominazione e il marchio; inoltre il sito web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio e le informazioni relative all'accoglienza.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE

Ecomuseo Valle del Caffaro

**Ecomuseo dell'Alta via dell'Oglio - Vione**

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM2: Tutti i comuni aderenti all'Ecomuseo dovevano approvare il regolamento dell'Ecomuseo entro il 30 giugno 2011.

RM4: Alla data di scadenza per la presentazione della domanda di riconoscimento l'Ecomuseo ha indicato di non avere un sito web attivo. Il 15 luglio 2011 è stata comunicata l'attivazione del sito web www.ecomuseoaltaviaoglio.org.

RM7: L'Ecomuseo deve avviare forme concrete di partecipazione e coinvolgimento attivo della popolazione al progetto ecomuseale. Nel regolamento (RM2) mancano le modalità di partecipazione della popolazione.

RM10: L'Ecomuseo deve indicare le relazioni, e sottoscrivere convenzione e/o accordi con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico-produttivi e turistici.

RM11: Le attività documentate dall'Ecomuseo sono generiche, in particolare non sono state attivate attività didattico/educative e formative coerenti con le finalità dell'Ecomuseo.

RM15: Dettagliare il programma triennale sulla base dei contenuti del requisito minimo, integrandolo con gli obiettivi di tutela e valorizzazione, procedure metodo e strategie.

Ecomuseo delle Limonaie del Garda Pra' de la Fam - Tignale

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali la denominazione e il marchio; inoltre il sito web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio.

RM12: Prevedere una maggiore apertura del centro di documentazione.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE

**Ecomuseo delle Limonaie del Garda
Pra' de la Fam**

**Ecomuseo Del Botticino - Prevalle**

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII^a/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali la denominazione e il marchio; inoltre il sito web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio e le informazioni relative all'accoglienza.

RM12: Prevedere una maggiore apertura del centro di documentazione.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE

Ecomuseo Del Botticino



Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

Ecomuseo della Resistenza - Corteno Golgi

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali la denominazione e il marchio; inoltre il sito web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio e le informazioni relative all'accoglienza.

RM12: Prevedere una maggiore apertura del centro di documentazione.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE

Ecomuseo della Resistenza

MARCHIO



PROVINCIA DI LECCO

Ecomuseo del distretto dei monti e dei laghi Briantei - Lecco

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM1/2: Tutti i comuni aderenti all'Ecomuseo devono approvare lo statuto e il regolamento dell'Ecomuseo.

RM7: L'Ecomuseo deve avviare forme concrete di partecipazione e coinvolgimento attivo della popolazione al progetto ecomuseale.

RM9: L'Ecomuseo non ha sottoscritto specifiche convenzione e/o accordi con istituti educativi e di volontariato.

RM10: L'Ecomuseo deve indicare le relazioni, e sottoscrivere convenzione e/o accordi con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico-produttivi e turistici.

RM11: Le attività documentate dall'Ecomuseo sono generiche e non sono sufficienti a dimostrare una realtà ecomuseale in atto; inoltre non sono state attivate attività didattico/educative e formative coerenti con le finalità dell'Ecomuseo.

Infine, il territorio di riferimento dell'Ecomuseo è troppo ampio e bisogna attivare le modalità di coinvolgimento della popolazione e delle attività economico-sociali. Le province devono svolgere un ruolo sussidiario, di sostegno e partecipazione, favorendo sul loro territorio la creazione di più ecomusei, conformi per dimensione e contenuti a quanto stabilito dai requisiti minimi.

Ecomuseo della Valvarrone - Introzio

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM4: Il sito web (www.ecomuseodellavalvarrone.it) indicato nella domanda di riconoscimento non è attivo.

RM7: L'Ecomuseo deve avviare forme concrete di partecipazione e coinvolgimento attivo della popolazione al progetto ecomuseale.

RM9: L'Ecomuseo non ha sottoscritto specifiche convenzione e/o accordi con istituti educativi e di volontariato.

RM11: L'Ecomuseo deve sviluppare attività e progetti in ambito ecomuseale.

PROVINCIA DI MANTOVA

Ecomuseo delle Bonifiche - Moglia

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM4: L'Ecomuseo non dispone di un proprio sito web dedicato.

RM7: L'Ecomuseo deve avviare forme concrete di partecipazione e coinvolgimento attivo della popolazione al progetto ecomuseale.

Nel regolamento (RM2) mancano le modalità di partecipazione della popolazione.

RM11: L'Ecomuseo deve sviluppare attività e progetti in ambito ecomuseale e non relativi al Museo e/o Sistema museale.

RM14: Nominare e incaricare formalmente i referenti scientifici e/o operativi in relazione alle varie attività dell'Ecomuseo e nella gestione delle strutture.

Infine, rispetto all'identificazione territoriale, si suggerisce di collaborare con i comuni limitrofi aventi analoghe specificità.

Ecomuseo tra il Chiese il Tartaro e l'Osone: Terra dell'agro centuriato della postumia - Piubega


L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali la denominazione e il marchio; inoltre il sito web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio e le informazioni relative all'accoglienza.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE

Ecomuseo tra il Chiese il Tartaro e l'Osona: Terra dell'agro centuriato della postumia

MARCHIO**PROVINCIA DI PAVIA****Ecomuseo di Prima Collina - Canneto Pavese**

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r.VIII°/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM4: L'Ecomuseo non dispone di un proprio sito web dedicato Perfezionare, inoltre, il marchio con una forma grafica idonea a comunicare e promuovere il territorio.

RM7: L'Ecomuseo deve avviare forme concrete di partecipazione e coinvolgimento attivo della popolazione al progetto ecomuseale.

RM9: L'Ecomuseo non ha sottoscritto specifiche convenzione e/o accordi con istituti educativi e di volontariato.

RM10: L'Ecomuseo deve indicare le relazioni, e sottoscrivere convenzione e/o accordi con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico -produttivi e turistici.

RM14: Nominare e incaricare formalmente i referenti scientifici e/o operativi in relazione alle varie attività dell'Ecomuseo e nella gestione delle strutture, garantendo una maggiore dotazione.

PROVINCIA DI SONDRIO**Ecomuseo della Bagnada - Lanzada**

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r.VIII°/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali la denominazione e il marchio; inoltre il sito web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio e le informazioni relative all'accoglienza.

RM5: Coinvolgere i comuni di Torre Santa Maria e Spriana in modo che l'Ecomuseo rappresenti tutta la valle.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE

Ecomuseo della Bagnada

MARCHIO

Ecomuseo della Bagnada

PROVINCIA DI VARESE**Ecomuseo Dei Laghi Varesini - Ispra**

Al momento non è possibile il riconoscimento in quanto l'Ecomuseo non possiede alcuni requisiti minimi previsti dalla d.g.r.VIII°/10762 del 11 dicembre 2009 come di seguito evidenziato:

RM1: L'atto effettivo di istituzione dell'Ecomuseo, che comprende i comuni che hanno formalmente aderito, è successiva alla data prevista dalla d.g.r.VIII°/10762.

RM3: La sede dell'Ecomuseo è in un Comune che non fa parte dell'Ecomuseo; inoltre, essendo la sede di proprietà privata, manca l'atto formale per l'uso e la disponibilità da parte dell'Ecomuseo.

RM5: L'area territoriale formata dai soli comuni aderenti non fa riferimento ad una precisa area territoriale omogenea.

RM7: Non sono presenti elementi che comprovano la partecipazione effettiva e attiva della popolazione.

RM11: Le attività documentate non sono sufficienti a dimostrare una realtà ecomuseale in atto.

RM15: Dettagliare il programma triennale indicando anche le risorse economiche che si intendono investire.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

ALLEGATO B

MONITORAGGIO DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI NEL 2008 E 2009

Il presente allegato contiene l'elenco degli Ecomusei riconosciuti che hanno soddisfatto il monitoraggio previsto ai sensi della d.g.r. n. VIIIa/10762 del 11 dicembre 2009.

Il monitoraggio consente la verifica del mantenimento dei requisiti minimi per il riconoscimento. In particolare i 25 Ecomusei riconosciuti nel 2008¹ e nel 2009² sono stati invitati ad aggiornare on-line il questionario di autovalutazione e a trasmettere la relativa documentazione approvata con d.d.s. n.2588 del 23 marzo 2011.

Entro la scadenza del 30 giugno 2011 sono pervenute 24 domande di monitoraggio.

La domanda dell'«Ecomuseo dell'Est Ticino: percorsi tra storia, saperi e mestieri In Curia Picta» è risultata non ammissibile in quanto pervenuta oltre la data di scadenza.

L'analisi dei questionari di autovalutazione ha evidenziato come tutti gli Ecomusei hanno mantenuto i requisiti minimi per essere riconfermati da Regione Lombardia.

Gli Ecomusei che mantengono il riconoscimento regionale sono i seguenti:

Prov.	Denominazione ecomuseo
BG	Ecomuseo delle Orobie - La Strada Verde - tra acqua ferro e legno
BG	Ecomuseo di Valtorta
BG	Ecomuseo Miniere di Gorno
BG	Ecomuseo Val Taleggio
BG	Ecomuseo Valle Imagna
BS	Ecomuseo Concarena-Montagna di Luce
BS	Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli
BS	Ecomuseo della Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno
BS	Ecomuseo di Valle Trompia la Montagna e l'Industria
BS	Ecomuseo Nel Bosco degli Alberi del Pane
BS	Istituto Culturale Ecomuseo della Valvestino
LC	Ecomuseo della Valle San Martino
LC	Ecomuseo delle Grigne
MN	Ecomuseo della risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano
MN	Ecomuseo Valli Oglio Chiese
MI	Ecomuseo Adda di Leonardo
MI	Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago
MI	Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord
MB	Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco del Grugnotorto Villorisi
PV	Ecomuseo del Paesaggio Iomellino
PV	Ecomuseo Il grano in erba
SO	Ecomuseo della Valgerola
SO	Ecomuseo delle terrazze Retiche di Bianzone
SO	Ecomuseo Valle del Bitto di Albaredo

All'«Ecomuseo dell'Est Ticino: percorsi tra storia, saperi e mestieri In Curia Picta» viene revocato il riconoscimento che comporta la perdita della titolarità ad accedere ai cofinanziamenti regionali sulle risorse messe a disposizione dalla l.r. 13/2007 e l'autorizzazione all'uso del marchio di Ecomuseo riconosciuto.

— • —

¹ D.g.r.n. VIII°/7873 del 30/07/2008 "Riconoscimento degli ecomusei in Lombardia - anno 2008"

² D.g.r.n. VIII°/9745 del 30/06/2009 "Modalità per il riconoscimento e monitoraggio delle attività ecomusei - anno 2009"

LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI A SEGUITO DEL TERZO RICONOSCIMENTO E DEL PRIMO MONITORAGGIO DEGLI ECOMUSEI**PREMESSA**

A seguito dell'analisi dei questionari di autovalutazione per il terzo riconoscimento e il primo monitoraggio degli Ecomusei riconosciuti nel 2008 e 2009 vengono formulate alcune linee guida e le seguenti raccomandazioni:

1. Area territoriale

L'Ecomuseo deve essere riferito a uno specifico territorio ben identificato e circoscritto, contraddistinto da una storia e da un'identità culturale, sociale ed economica definita e omogenea, e deve avere una dimensione ottimale tale da permettere l'effettiva auto sostenibilità.

2. Centro di documentazione

L'Ecomuseo deve essere dotato di una struttura che funzioni come centro di documentazione, coordinamento e di informazione al fine di garantire una migliore visibilità e accessibilità.

Si raccomanda un'adeguata apertura al pubblico anche nelle giornate festive, preferite dai visitatori.

Infine, sarà utile prevedere spazi adeguati per la collocazione e/o esposizione di eventuali raccolte e di una biblioteca dedicata.

3. Risorse Umane

In ottemperanza delle disposizioni regionali tutti gli Ecomusei riconosciuti hanno individuato e incaricato un coordinatore e dei referenti scientifici. Ciò nonostante si raccomanda di dotarsi di un maggior numero di referenti scientifici e/o operativi, anche su base volontaria, al fine di garantire una costante presenza nelle attività e nella gestione delle strutture.

4. Formazione

Al fine di migliorare l'attività di ricerca e di approfondimento delle peculiarità dell'Ecomuseo e rafforzare il senso di appartenenza, si raccomanda di prevedere iniziative formative e di accompagnamento per la crescita del personale.

5. Comunicazione

Tutti gli Ecomusei riconosciuti hanno un proprio sito web che si raccomanda di integrare con contenuti relativi all'accoglienza e all'ospitalità nonché di utilizzarlo anche come mezzo per comunicare le attività e le iniziative che l'Ecomuseo svolge sul proprio territorio.

Si raccomanda, inoltre, di utilizzare i propri marchi e denominazioni in tutte le iniziative culturali e nelle pubblicazioni.

Si evidenzia infine la necessità di registrare il proprio marchio presso le competenti camere di commercio.

6. Percorsi e itinerari ai fini dell'attrattività

Gli Ecomusei devono valorizzare il proprio patrimonio culturale strutturandolo per tematiche al fine di realizzare e/o consolidare percorsi e itinerari in chiave di «turismo culturale». Per consentire una migliore fruizione dell'offerta culturale è opportuno rafforzare e aumentare le relazioni con gli operatori economico-produttivi e turistici, al fine di contribuire allo sviluppo di un progetto di crescita economica coordinato e sostenibile.

7. Partecipazione della popolazione

Gli Ecomusei devono coinvolgere maggiormente le comunità locali, e con essa tutti gli attori pubblici e privati, nella costruzione delle decisioni e nello sviluppo del «progetto Ecomuseo».

8. Attività

Gli Ecomusei devono progettare attività di promozione, studi e ricerche pertinenti con i propri contenuti e compiti, nonché attività educative e formative.

Inoltre, tutte le attività di documentazione relativa al patrimonio immateriale devono essere realizzate in collaborazione con l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

D.g.r. 16 novembre 2011 - n. IX/2513

Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il decreto del Direttore Generale 11 novembre 2008, n. 12868 «Approvazione dell'atto di indirizzo recante "Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali»;
- il d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
- il d.d.s. 23 febbraio 2009, n. 1696 «Modifica e integrazioni del d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 - Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
- la delibera di Giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 «Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia»;
- la Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2011, n. 978 che ha approvato gli schemi essenziali di convenzione quadro da sottoscrivere tra la Giunta e gli enti/società regionali; le disposizioni contenute nella convenzione quadro esistente fra Regione Lombardia e ARPA LOMBARDIA stipulata in data 25 febbraio 2011;

Premesso che:

- spetta ad ARPA il compito di gestire l'Osservatorio Regionale sui rifiuti, il quale costituisce sezione dell'Osservatorio Risorse e Servizi (ORS) di cui all'art. 4 della l.r. 26/2003 e s.m.i.;
- ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli Osservatori Provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati relativi a tutti gli impianti di cui agli artt. 208, 209, 210, 214, 216 e art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 26/2003 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 10/2009, «sentite l'ARPA e le Province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'apposito applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento»;
- l'Osservatorio Regionale sui rifiuti elabora e fornisce alla Giunta Regionale i dati raccolti, compresi quelli relativi ai flussi di rifiuti diretti agli impianti, a supporto dell'attività di pianificazione;
- per la raccolta dei dati di produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti ARPA Lombardia ha realizzato e gestisce un apposito applicativo su tecnologia web denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), condiviso con gli Osservatori Provinciali sui rifiuti e con Regione Lombardia;

Considerato che l'applicativo O.R.SO. costituisce lo strumento per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento necessari all'Osservatorio regionale per svolgere le attività e fornire i dati utili all'attività di Pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;

Dato atto che con la d.g.r. 10619/2009 sono state definite le modalità i contenuti e le tempistiche di compilazione dell'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) e le modalità di applicazione delle sanzioni, previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, in caso di inosservanza degli obblighi di compilazione stabiliti con la d.g.r. stessa;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003 e della d.g.r. 10619/2009 la compilazione dell'applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti spetta obbligatoriamente:

- ai Comuni relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r. 26/2003;
- ai titolari/gestori di Impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di seguito denominati IMPIANTI, relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;

Constatato che a seguito di riunioni tra gli Osservatori Provinciali di Gestione dei Rifiuti e quello Regionale sono emerse diverse problematiche connesse con l'irrogazione delle sanzioni introdotte dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, secondo i criteri stabiliti dal punto 6 della d.g.r. 10619/2009, in particolare che sia i Comuni che gli IMPIANTI hanno registrato notevoli difficoltà nella compilazione di alcuni dati minimi individuati nelle tabelle di cui al paragrafo 4.2 allegato alla d.g.r. 10619/2009 e le suddette difficoltà hanno comportato il mancato o erroneo inserimento dei dati richiesti nell'applicativo O.R.SO., ovvero l'inserimento oltre le scadenze previste;

Considerato che nel primo anno di applicazione della d.g.r. 10619/2009 non è stata prevista una «fase sperimentale» relativa alle modalità di compilazione dei dati minimi individuati di cui al punto precedente;

Considerato, altresì, che ARPA ha segnalato che nel corso del primo anno di applicazione della d.g.r. 10619/2009 si sono verificati anche problemi informatici relativi ad alcune specifiche funzioni di O.R.SO.;

Accertato che sulla base di quanto sopra esposto è emersa la necessità di sostituire la disciplina dettata dalla d.g.r. 10619/2009 con una nuova che, tenuto conto delle problematiche sopra individuate, stabilisca nuove modalità di applicazione della sanzioni e in particolare individui, all'interno dei dati obbligatori, un elenco dei «dati sanzionabili» la cui mancata o errona compilazione comporta l'applicazione della sanzione;

Ritenuto, quindi, di stabilire che le sanzioni previste dal comma 2 lettera 0a) dell'art. 54, della l.r. 26/2003, verranno applicate, per la trasmissione dei dati a partire dall'anno 2009, in caso di mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei «dati sanzionabili», come individuati nell'allegato A della presente deliberazione. In caso di motivata richiesta, potrà essere concessa, da parte degli Osservatori Gestione Rifiuti, una proroga della scadenza, non superiore a 30 giorni;

Rilevato che i termini per la compilazione dei dati 2009 e 2010 sono scaduti e che pertanto, per garantire comunque l'acquisizione dei dati medesimi, è opportuno stabilire che le sanzioni per i dati 2009 e 2010 verranno applicate solo nel caso in cui i Comuni e gli Impianti non provvedano a compilare i dati sanzionabili ancora mancanti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L.;

Dato atto che le Province territorialmente competenti - hanno competenza esclusiva per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniforme applicazione della vigente legislazione su tutto il territorio regionale, fornire alle Province, in via meramente collaborativa e fatte comunque salve le loro competenze in materia, indicazioni non vincolanti per indirizzarne l'attività relativamente alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, riportate al paragrafo 6. dell'allegato al presente atto;

Considerato che, a seguito di una attenta analisi delle particolari casistiche presenti sul territorio, al fine di semplificare l'attività di alcune particolari categorie di Impianti, è emersa la necessità di ampliare l'elenco degli Impianti agevolati nella compilazione dell'applicativo web O.R.SO.;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, approvare i contenuti e le modalità di compilazione dell'applicativo web O.R.SO. di cui all'Allegato A, della presente deliberazione;

Ritenuto che, in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, sarà possibile valutare di concedere, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli sopra riportati, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA ;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 26/03, questa delibera è stata condivisa con ARPA e Province nel corso della riunione tenutasi tra ARPA, Regione Lombardia e Osservatori Provinciali Gestione Rifiuti, in data 21 luglio 2011, nell'ambito dei tavoli di coordinamento tra l'Osservatorio Regionale Rifiuti e gli Osservatori Provinciali;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di rivedere i contenuti della d.g.r. 10619/2009;

Visti:

- Il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con D.C.R. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO - Per una migliore qualità dell'ambiente, OS 15.4 - Miglioramento della sostenibilità del ciclo integrato dei rifiuti, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. IX/465 del 5 agosto 2010;
- Il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di sostituire il dispositivo della d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 «Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovra-regionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia» come di seguito specificato:

* 1. Di specificare che la compilazione dell'applicativo di cui all'Allegato A della presente deliberazione, previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 18 della l.r. 26/2003, spetta:

- ai Comuni relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r. 26/2003;
- agli Impianti di recupero e smaltimento relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;

2. Di stabilire che il completamento e la convalida di tutti i dati richiesti avvenga secondo i contenuti e le modalità previste dall'Allegato A della presente deliberazione, comunque entro e non oltre le seguenti scadenze:

- per i Comuni: entro il 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, ad esclusione dei dati relativi alla sezione costi, che eventualmente possono essere inseriti entro il 30 giugno;
- per gli Impianti: entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;

3. Di specificare altresì che le modalità di compilazione dell'applicazione web O.R.SO. individuate nell'Allegato A della presente deliberazione si applicano anche agli Impianti autorizzati con A.I.A., fermo restando quanto previsto dal d.d.s. 1696/2009;

4. Di stabilire che le sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54, della l.r. 26/2003, verranno applicate, per la trasmissione dei dati a partire dall'anno 2009, in caso di mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei «dati sanzionabili», come individuati nell'Allegato A della presente deliberazione. In caso di motivata richiesta, potrà comunque essere concessa una proroga delle scadenze indicate al punto 2, da parte degli Osservatori Provinciali Rifiuti, non superiore a 30 giorni;

5. Di stabilire che, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/03, provvede la Provincia territorialmente competente che percepisce i relativi proventi destinandoli alla gestione degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi;

6. Di fornire alle Province, in via meramente collaborativa e fatte comunque salve le loro competenze in materia, delle indicazioni non vincolanti per indirizzarne l'attività relativamente alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r.

26/2003, che sono riportate al paragrafo 6 dell'allegato A della presente deliberazione;

7. Di stabilire che in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, sarà possibile valutare di concedere, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli riportati al punto 2, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

8. Di stabilire che gli Osservatori Provinciali rifiuti provvedano altresì all'aggiornamento delle anagrafiche degli Impianti e all'invio delle relative password di accesso in tempo utile per provvedere alla compilazione entro le scadenze previste;

9. Di stabilire, in via generale, che gli IMPIANTI che ricevono per la prima volta la password di accesso all'applicativo dopo il primo di ottobre dell'anno di ricevimento della stessa, possono compilare, limitatamente all'anno medesimo, solo la parte annuale della scheda di cui al punto 4.2, dell'Allegato A della presente deliberazione «Scheda Impianti - Sezione 2 » e compilare i mensili di cui alla «Scheda Impianti - Sezione 1 » a partire dall'anno solare successivo. Sono comunque fatte salve le esenzioni e semplificazioni di cui all'Allegato A della presente deliberazione;

10. Di avviare il confronto con i soggetti interessati attraverso iniziative specifiche, quali ad esempio tavoli di confronto, anche al fine di ottimizzare i flussi delle informazioni;

11. Di stabilire che il Dirigente competente verifica annualmente e aggiorna, se necessario, con proprio decreto, i contenuti tecnici dell'Allegato A della presente deliberazione;

12. Di stabilire che, poichè i termini per la compilazione dei dati 2009 e 2010 sono scaduti, al fine di garantire comunque l'acquisizione dei dati medesimi, le sanzioni verranno applicate solo nel caso in cui i Comuni e gli Impianti non provvedano a compilare i dati sanzionabili ancora mancanti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L.;

2. Di sostituire l'Allegato alla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 con l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

1. Premessa
2. Definizioni e nomenclatura di riferimento
 - 2.1 Rifiuti urbani (RU) e Rifiuti Speciali (RS)
 - 2.2 Raccolta differenziata (RD)
 - 2.3 Raccolta multimateriale (CER 150106)
 - 2.4 Rifiuti ingombranti (CER 200307)
 - 2.5 Spazzamento stradale (200303)
 - 2.6 Conferimento (modalità di raccolta)
 - 2.7 Gestione
 - 2.8 Infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata - centri di raccolta
 - 2.9 Compostaggio domestico
3. Elaborazione dati e indicatori
 - 3.1 Raccolte e frazioni
 - 3.2 Indicatori della gestione dei rifiuti
 - 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD)
 - 3.2.2 Percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali)
 - 3.2.3 Percentuale di Recupero di energia
 - 3.2.4 Percentuale di Smaltimento in discarica
 - 3.2.5 Calcolo materia recuperata
 - 3.2.6 Calcolo energia recuperata
4. Procedure e modalità di compilazione
 - 4.1 Inserimento e convalida dei dati (utilizzo delle password di compilazione/lettura e di convalida definitiva della scheda)
 - 4.1.1 Esenzioni
 - 4.1.2 Semplificazioni
 - 4.2 Dati obbligatori
 - 4.3 Scelta dei rifiuti e individuazione del CER
 - 4.4 Frequenza e modalità di compilazione
5. Procedure e modalità di certificazione dei dati
 - 5.1.1 Criteri generali
 - 5.1.2 Controlli
6. Indicazioni per l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta

1. Premessa

La raccolta di dati e documentazione effettuata con l'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) ha la finalità principale di raccogliere informazioni utili e fondamentali per consentire la contabilizzazione e l'elaborazione statistica dei rifiuti, l'analisi delle modalità di gestione dei rifiuti urbani, per fornire supporto alla pianificazione e programmazione, per la verifica dell'attuazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, disponibilità di impianti, autosufficienza e gestione emergenze, ecc.), per l'individuazione di costi, prezzi e capitoli di riferimento per la raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, per tracciare il flusso dei rifiuti, per informare su iniziative e strategie locali, per valutare le rese e l'efficienza degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

A tal fine sono richiesti anche dati di dettaglio e informazioni che a prima vista possono sembrare molto particolari, ma che trovano invece giustificazione rispetto alle finalità citate.

Allo stesso modo, la completa compilazione di tutte le informazioni richieste consente, anche per comuni e impianti, di ottenere dei servizi utili (archiviazione dei dati, reportistica, generazione automatica del MUD), che saranno sempre più implementati, anche per far fronte all'evoluzione normativa e a richieste specifiche.

Le statistiche che vengono prodotte dall'elaborazione complessiva dei dati raccolti non devono essere considerate delle mere graduatorie di merito: si ritiene che un "indice" unico, anche se ottenuto dall'elaborazione pesata di diversi indicatori elementari, debba far fronte a troppi compromessi per valutare in modo chiaro ed evidente la gestione dei rifiuti. Piuttosto, la rappresentazione e l'analisi dei vari singoli indicatori, da quelli più consolidati a quelli di dettaglio, possono evidenziare e rendere possibile lo studio dell'evoluzione della gestione in uno stesso ambito specifico (tensione al miglioramento nel tempo, che sia l'organizzazione del servizio di un Comune o la percentuale di recupero di un impianto) e anche il confronto fra sistemi e situazioni diverse (ottimizzazione e orientamento delle scelte).

I principi che guidano queste analisi, e di conseguenza la necessità di disporre di dati e informazioni, sono quelli ambientali, di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, oltre che di soddisfazione dell'utenza.

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della L.R. 26/2003, questo documento individua le modalità di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e quelli dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e di smaltimento attraverso l'applicativo web O.R.SO. predisposto dall'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e stabilisce i criteri per l'organizzazione e l'elaborazione delle informazioni raccolte e per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54, comma 2 lettera 0a).

In particolare si intende stabilire:

- definizioni e nomenclature di riferimento uniformi e condivise;
- le modalità di raccolta, trasmissione e archiviazione dei dati;
- i principi e i criteri per la bonifica, validazione e certificazione dei dati raccolti;
- criteri univoci per il calcolo di indicatori e indici, con particolare riferimento alle percentuali effettive di raccolta differenziata, di recupero di materia e di recupero di energia, al fine di consentire:
 - a) un'interpretazione oggettiva dei risultati raggiunti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) la definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi e finanziamenti;
 - c) il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero di materia ed energia previsti dall'art. 23 della L.R. 26/2003 e per la stesura della graduatoria di cui all'art. 9 della L.R. 12/2007;
 - d) l'applicazione delle penali per il conferimento di rifiuti in discariche situate al di fuori del bacino provinciale (art. 20, comma 3,

L.R. 26/2003);

- e) l'applicazione di sanzioni, con riferimento all' art. 54, comma 2 lettera 0a), L.R. 26/2003;
- f) l'effettuazione di verifiche per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica previsto dalla L.R.10/2003, come modificata dall' art. 7 della L.R. 18/2007, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali";
- g) il calcolo delle rese degli impianti di recupero rifiuti, come previsto dal D.D.G. 12868/2008;
- h) la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi stabiliti dalle normative vigenti nazionale e regionale (percentuale di raccolta differenziata, percentuale di recupero complessivo di materia ed energia, riduzione dello smaltimento in discarica, di percentuale di raccolta differenziata dei RAEE e delle pile e accumulatori, recupero delle scorie degli inceneritori, ecc.).

2. Definizioni e nomenclatura di riferimento

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Si intendono quindi recepite integralmente i principi, le competenze e le definizioni della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 183 e 184, e del Titolo II della L.R. 26/2003 e s.m.i.

Di seguito si riportano alcuni concetti importanti per la comprensione del presente documento. L'indicazione di eventuali codici CER di riferimento non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa: si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del CER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

2.1 Rifiuti urbani (RU) e Rifiuti Speciali (RS)

Nell'ambito delle definizioni di legge, si sottolineano le seguenti distinzioni:

- a. Rifiuti urbani s.s. (domestici): quelli provenienti dalle utenze strettamente domestiche (art. 184, comma 2, lett. a), D.lgs. 152/2006);
- b. Rifiuti assimilati: i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati agli urbani nel regolamento comunale (art. 184, comma 2, lett. b) e art. 198, comma 2, lett. g), D.lgs. 152/2006);
- c. Rifiuti urbani per definizione: quelli giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico (comma 2, lett. d), D.lgs. 152/2006)
- d. Rifiuti speciali gestiti in convenzione: i rifiuti speciali gestiti dai comuni a seguito di specifici contratti con i produttori, ma che non rientrano nel computo della produzione e gestione ordinaria dei rifiuti urbani.

2.2 Raccolta differenziata (RD)

Ai fini del presente documento e in accordo con i principi e gli obiettivi fissati nella L.R. 26/2003, in particolare all'art. 23, e ai fini del calcolo dei relativi indicatori (vedere oltre), si precisa che per raccolta differenziata si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, ad esclusione della frazione residuale (c.d. "sacco nero" o frazione residuale non riciclabile) e dello spazzamento stradale, finalizzata a:

- effettivo riutilizzo, riciclo e recupero di materia; in quest'ottica si considerano quindi le raccolte che permettono di ottenere materiali che siano già sostanzialmente idonei all'invio ai cicli del recupero, salvo selezione in caso di raccolte congiunte e/o eliminazione fisica degli scarti;
- smaltimento in sicurezza dei rifiuti urbani pericolosi;

2.3 Raccolta multimateriale (CER 150106)

Raccolta differenziata che contempla la raccolta di due o più frazioni merceologiche (materiali) contemporaneamente e destinate al recupero di materia: la separazione avviene successivamente in impianti o linee dedicate.

Non rientrano nelle raccolte multimateriali i rifiuti misti conferiti generalmente da utenze non domestiche (rifiuti assimilati) che invece devono essere identificati come rifiuti indifferenziati (ad es. con il codice 200301 o 200307).

Sul territorio comunale possono essere attivate anche più tipi di raccolte multimateriali, che riguardano aggregazioni di frazioni diverse, e ai fini della raccolta dati devono essere, se possibile, tenute disaggregate. Nella gestione dei rifiuti urbani devono essere previste indicazioni e azioni (informazione, formazione, verifiche) al fine di evitare i conferimenti errati e abbassare quindi il livello di "frazioni estranee" all'interno di questa raccolta, in particolare se svolta con contenitori stradali. Ai fini dell'individuazione (anche se statistica) dei quantitativi dei "materiali" effettivamente presenti in questa raccolta, è essenziale che nella compilazione dei dati vengano indicate anche le frazioni merceologiche (i singoli materiali) che sono raccolti nella specifica raccolta multimateriale. Sulla base dei dati comunicati dagli impianti, si provvederà ad elaborare i quantitativi dei singoli materiali raccolti.

2.4 Rifiuti ingombranti (CER 200307)

Per rifiuti ingombranti si intendono genericamente i rifiuti di provenienza domestica che per le loro dimensioni appunto non possono essere raccolti attraverso il normale circuito di raccolta. Sono quindi rifiuti di vario genere e natura, spesso costituiti da mobili o arredamento, che necessitano di servizi specifici, generalmente su chiamata e prenotazione del cittadino.

NON devono essere confusi con gli elettrodomestici (RAEE, D.lgs. 151/2005), in particolare per quanto riguarda il conteggio dei rifiuti e inserimento dati.

Storicamente sono stati conteggiati fra i rifiuti indifferenziati, ma è ormai prassi consolidata la possibilità di inviarli a impianti che ne effettuano la selezione delle frazioni recuperabili. Di conseguenza, come precisato nel capitolo 3, la quota parte dei rifiuti inviata a impianti di tale tipologia viene conteggiata come raccolta differenziata sulla base della "resa" specifica della linea di selezione, secondo i dati dichiarati dagli impianti.

2.5 Spazzamento stradale (200303)

Lo spazzamento stradale è considerato un rifiuto indifferenziato. Ai fini della valutazione della buona e corretta gestione dei rifiuti (con riferimento al principio di massimizzazione del recupero) sono conteggiati come "recupero di materia" i quantitativi di MPS recuperate nei c.d. impianti di "lavaggio terre da spazzamento" ("soil washing"), che effettuano appunto il recupero di inerti ed eventualmente della frazione vegetale e/o legnosa. Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che tali impianti dichiarino i quantitativi recuperati che quindi vengono ripartiti proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti da spazzamento conferito da ogni singolo comune.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

2.6 Conferimento (modalità di raccolta)

E' inteso come quella fase per cui i rifiuti, siano essi urbani s.s. (domestici) o assimilati, sono appunto consegnati da parte del cittadino o comunque dal produttore del rifiuto al "punto di raccolta", inteso come:

- il deposito del sacco o del bidone al di fuori dell'abitazione nel caso di raccolte porta a porta;
- l'introduzione in cassonetto o campana o container o altro contenitore nel caso delle raccolte stradali;
- il conferimento presso aree attrezzate;
- il conferimento presso camion o container mobili (c.d. ecomobile);

Le varie modalità di raccolta dovrebbero essere previste e indicate dal vigente regolamento comunale di igiene urbana. Il conferimento quindi non fa parte del ciclo di gestione dei rifiuti.

Nel caso dello spazzamento strade, la specifica modalità di raccolta è da riferirsi ovviamente a come viene effettuato il servizio (in genere spazzamento manuale e/o meccanico).

2.7 Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

2.8 Infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata - centri di raccolta

Si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm del d.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Indipendentemente dalla procedura con cui viene realizzata l'infrastruttura (approvazione comunale, per i centri di raccolta come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. mm del d.lgs. 152/2006, o autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006) ci si riferisce alle aree attrezzate comunali o sovracomunali, delimitate con recinzione, ad accesso controllato ad orari stabiliti e presidiate da personale, per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, secondo indicazioni previste dalla regolamentazione comunale.

Nella compilazione dei dati resa dai comuni, le aree attrezzate devono essere indicate possibilmente come "modalità di raccolta" e non come impianto di destinazione: in caso contrario (ovviamente solo nei casi in cui l'area sia autorizzata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006) sarà necessario verificare il destino dei rifiuti in uscita attraverso i dati (sostanzialmente il MUD) che obbligatoriamente dovranno essere inseriti nella relativa scheda impianto da parte del gestore dell'area stessa.

2.9 Compostaggio domestico

Ai fini del presente decreto, viene considerata una forma di riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti, obiettivo prioritario sia a livello nazionale che regionale. Viene inoltre considerato un indicatore di buona pratica e buona gestione, come evidenziato dalle relazioni annuali dell'ORR (Osservatorio Regionale Rifiuti).

L'ORR raccoglie e provvede al monitoraggio dei dati relativi alla diffusione e alle modalità di gestione di tale pratica attraverso la raccolta dati via web di O.R.SO.

Il dato statistico relativo al numero di utenze domestiche (nuclei famigliari) che praticano il compostaggio domestico viene considerato valido e attendibile solo se esistono specifiche convenzioni Comune-Utente o autodichiarazioni circa l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale prodotta (fatti salvi episodi specifici di impossibilità, quali, ad es., extraproduzioni legate a manutenzioni straordinarie) e ad accettare eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione comunale o da soggetti incaricati.

E' auspicabile comunque anche l'esistenza di una regolamentazione specifica da parte del Comune nell'ambito del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

A livello statistico si può considerare che per ogni utenza che abbia sottoscritto la convenzione e che stia effettuando tale pratica, viene assunta una produzione giornaliera teorica di rifiuto organico pari a 0,25 kg (coefficiente di auto compostaggio = ka) per persona (assumendo un numero di persone per ogni nucleo pari a 3).

3. Elaborazione dati e indicatori

3.1 Raccolte e frazioni

A livello generale, con particolare riferimento all'elaborazioni sulla produzione dei rifiuti urbani ("scheda comuni" di O.R.SO.), viene fatta distinzione fra:

- "raccolte", per indicare i diversi servizi di raccolta dei rifiuti attivati, sia indifferenziati che differenziati; i quantitativi totali considerati sono comprensivi quindi anche degli "scarti", siano essi conferimenti errati (ad es. vetro nella campana della plastica, se non esplicitamente previsto nel caso di raccolte multimateriali), piuttosto che frazioni estranee (il tappo di alluminio o il beccuccio di plastica sulle bottiglie);
- "frazioni merceologiche" o "materiali", con riferimento allo specifico materiale di cui trattasi (carta, vetro, alluminio, organico, ecc.); in questo caso non vengono considerati gli "scarti", che sono quantificati secondo le dichiarazioni dei singoli impianti, ove possibile, o determinati statisticamente o da dati di letteratura.

Dai quantitativi delle raccolte (che contemplano anche quelle multimateriali e gli ingombranti) vengono elaborati i quantitativi delle singole frazioni, considerando anche il contributo ad esempio delle raccolte multimateriali.

3.2 Indicatori della gestione dei rifiuti

La rappresentazione dei dati elementari (ad esempio la produzione totale dei rifiuti) è da sempre affiancata dai cosiddetti "indicatori", cioè valori derivanti dal rapporto o comunque dall'elaborazione di due o più grandezze elementari, come ad esempio la produzione pro-capite, o la percentuale di raccolta differenziata.

L'elaborazione pesata di più indicatori può dar luogo ad un "indice", che mette appunto in relazione valori e indicatori anche di natura diverse per ottenere un unico termine rappresentativo di una realtà complessa (ad esempio "l'indice di efficienza o di buona gestione").

Di seguito si definiscono i criteri e le modalità di calcolo per la Regione Lombardia degli indicatori più comuni, anche in relazione a quelli che sono gli obiettivi fissati dalle normative nazionali e regionali in materia.

SCHEDA COMUNI**3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD)**

La formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è la seguente:

$$\%RD = \frac{\sum RD + ing_{rec}}{RSU_{tot}} * 100$$

dove:

$\sum RD$ è la sommatoria delle frazioni raccolte separatamente (con riferimento alla macrocategoria "Raccolte differenziate" e "Altre raccolte differenziate" dell'applicativo web "O.R.SO."); sono da escludere eventuali quantitativi di raccolta differenziata destinati tipicamente a recupero di materia ma inviati invece a smaltimento per particolari esigenze (es. documenti cartacei inviati ad incenerimento perché contenenti dati sensibili);

ing_{rec} è la quota parte di ingombranti che dopo selezione sono effettivamente avviati a recupero di materia, computati moltiplicando il quantitativo di rifiuti ingombranti raccolti e inviati ad impianti di selezione e recupero per la resa della specifica linea di selezione dichiarata da ogni impianto attraverso la compilazione della "scheda impianto" in O.R.SO., secondo le modalità precisate nel manuale;
 Nei casi di impianti che effettuano solo stoccaggio o stazioni di trasferta, verrà considerato il secondo destino: sarà quindi necessario che tali impianti compilino la sezione annuale di O.R.SO., allegando il MUD da cui ricavare tali informazioni; in assenza comunque di dichiarazioni specifiche dell'impianto si considererà il quantitativo di "ingombranti recuperati" pari a 0.
 Verranno comunque considerati eventuali dati di dettaglio più specifici riferiti a singoli comuni se "certificati" dai gestori degli impianti;

RSU_{tot} è il totale dei rifiuti solidi urbani, incluso lo spazzamento strade ed escludendo gli inerti e i cimiteriali.

Osservazioni:

- alcune tipologie di rifiuti che, soprattutto in tempi recenti, vengono valorizzate in termini di recupero di materia, non sono conteggiate ai fini del calcolo della % di raccolta differenziata in quanto non rispondono alla definizione specifica ai sensi del presente documento o più in generale della normativa. Ci si riferisce ad esempio alle terre da spazzamento stradale (definite generalmente "spazzamento strade"), in quanto annoverate comunque da sempre tra i rifiuti indifferenziati. Ad ogni modo, dato che diverse amministrazioni comunali si sono impegnate (anche economicamente) nel gestire in maniera più appropriata queste tipologie di rifiuti (recupero invece che smaltimento), tali comportamenti trovano spazio e valorizzazione come recupero di materia.
- non vanno considerate comunque eventuali frazioni raccolte e inviate a **recupero energetico**;
- gli **assimilati** sono conteggiati come urbani a tutti gli effetti (quindi conteggiati nella RD, se del caso);
- le **raccolte multimateriale** (sacco viola, sacco e campana multimateriale e simili), per chi le utilizza, vengono conteggiate nella RD, eventualmente facendo le considerazioni sullo scarto, se possibile;
- le **altre raccolte definite dai comuni** vanno conteggiate nella RD solo se classificabili come rifiuti urbani (escludendo comunque gli inerti): in tal caso è indispensabile l'indicazione chiara ed esauriente in Orso della natura e provenienza del rifiuto. Si precisa che per quanto riguarda gli abbandoni sul territorio, per essendo a tutti gli effetti rifiuti urbani per definizione, vengono conteggiati come produzione di rifiuti urbani ai fini statistici se direttamente correlabili come natura e provenienza ad un'origine domestica o assimilata. A titolo di esempio, e quindi non esaustivo dell'intera casistica, la carcassa di un autoveicolo abbandonata non viene conteggiata, così come un cumulo di inerti (rifiuti speciali per definizione) e di terreno da bonifica; al contrario possono essere conteggiati un frigorifero o una batteria abbandonati. La valutazione viene comunque fatta sulla base di verifiche ed elementi acquisibili dagli Osservatori rifiuti direttamente presso il comune. In ogni caso non possono essere conteggiati come urbani qualsiasi quantitativo di rifiuti indicato dal Comune nella compilazione di O.R.SO. come "abbandono di rifiuti" o come "discarica abusiva".

3.2.2 Percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali)

Esprime percentualmente il quantitativo di materiali (al netto degli scarti e delle raccolte differenziate destinate allo smaltimento in sicurezza) che sono effettivamente avviati a recupero di materia rispetto al totale della produzione.

A seconda del tipo di raccolta che viene effettuata, un singolo materiale (ad es. il vetro, o l'alluminio) può essere conferito separatamente (RD separate) o insieme ad altri materiali (RD congiunte, ad es. vetro + alluminio o raccolta multimateriale). Ne deriva che per stimare il quantitativo totale dei singoli materiali (da "raccolte" a "frazioni merceologiche"), si devono prendere in considerazione i quantitativi derivanti dagli apporti di tutte le raccolte che contengono quel determinato materiale, al netto dei relativi scarti.

Nel Rapporto Rifiuti di ARPA è stata sempre inserita questa stima che, sulla base dei risultati di alcune campagne di analisi merceologiche effettuate in Lombardia e degli "indici di purezza" relativi ai consorzi di filiera del CONAI, permette di valutare in via generale gli scarti presenti in ogni singola raccolta e quindi, per quelle congiunte, la ripartizione percentuale dei singoli materiali.

La "tabella di conversione" generale adottata è quella riportata di seguito, attualmente unica per tutta la Lombardia e che può variare leggermente di anno in anno in considerazione dell'aggiornamento di dati statistici e di letteratura: nel rapporto rifiuti comunque viene sempre riportata quella utilizzata per l'elaborazione.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

Presenza di scarti all'interno delle frazioni oggetto di raccolta differenziata

	Car- ta	Vetro	Plasti- ca	Le- gno	Verde	Organi- co	Metal- lo	Alluminio	RAEE	Strac- ci	Oli vege- tali	Oli mine- rali	Altre
Materiale	95%	96%	88%	95%	100%	100%	98%	90%	90%	90%	98%	98%	98%
Scarto	5%	4%	12%	5%			2%	10%	10%	10%	2%	2%	2%

Raccolta multimateriale: presenza dei diversi materiali e scarto

	Carta	Vetro	Plastica	Metallo	Alluminio	Stracci	Scarto
Raccolta multimateriale	55%		20%	3,5%	1%	2,5%	18%
Raccolta multimateriale pesante		70%	5%	2,5%	0,1%		22,4%

Anche in questa stima si vuole tendere ad approssimazioni sempre più veritiere, arrivando a poter effettuare considerazioni specifiche sui singoli impianti che effettuano la selezione di tali rifiuti. Nello specifico sarà anche necessario attivare campagne sistematiche di analisi merceologiche dei rifiuti, in collaborazione con soggetti gestori e impianti.

3.2.3 Percentuale di Recupero di energia

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente ad impianti di incenerimento con recupero energetico, sul totale della produzione.

$$\%Rec. En = \frac{Q_{inc}}{RU_{TOT}} * 100$$

dove:

Q_{inc} è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati ad impianti di incenerimento dotati di recupero di energia;

RU_{TOT} è il totale di rifiuti urbani, incluso lo spazzamento strade ed esclusi inerti e cimiteriali

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dalle stazioni di trasferimento.

3.2.4 Percentuale di Smaltimento in discarica

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente in discarica, sul totale della produzione.

$$\%Smalt. disc. = \frac{Q_{disc}}{RU_{TOT}} * 100$$

dove:

Q_{disc} è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;

RU_{TOT} è il totale di rifiuti urbani, incluso lo spazzamento strade ed esclusi inerti e cimiteriali

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dalle stazioni di trasferimento.

SCHEDA IMPIANTI

3.2.5 Calcolo materia recuperata

La L.R. 26/2003, all'art. 23, prevede per le Province il raggiungimento di specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti urbani e speciali.

A tal fine è necessario effettuare un'analisi completa degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il recupero di materia, definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano da considerarsi ammissibili per il calcolo, stabilire il criterio di calcolo di tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime), se effettuare il calcolo sulla produzione o sull'effettivo e concreto sbocco commerciale di tali prodotti, ecc.

Con l'introduzione nell'applicativo O.R.SO. anche della sezione specifica per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che effettui il recupero di rifiuti.

Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come rapporto fra materiali + rifiuti a recupero in uscita e rifiuti + eventuali materie prime in ingresso, secondo le precisazioni indicate nella formula seguente:

$$\%RecMat = \frac{MPS + CERrec}{CERing + mp} * 100$$

dove:

- MPS** sommatoria dei quantitativi di tutte le MPS (materiali e/o prodotti finiti) in uscita dall'impianto nell'anno di riferimento;
- CERrec** sommatoria dei quantitativi dei rifiuti, che pur non avendo le caratteristiche di MPS, sono inviati ad impianti di recupero rifiuti che ne concludono il recupero (non devono quindi essere conteggiati i quantitativi inviati a smaltimento);
- CERing** sommatoria dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto;
- mp** sommatoria dei quantitativi totali di eventuali materie prime utilizzate dall'impianto (anche additivi, se rilevanti)

3.2.6 Calcolo energia recuperata

Riprendendo le considerazioni del punto precedente è necessario definire anche una formula per il calcolo della percentuale di energia recuperata dagli impianti. A tal fine si riporta la formula adottata dalla direttiva europea 2008/98/CE e ripresa anche dal D.D.G. 12868/2008 della Regione Lombardia:

$$\%RecEn = \frac{Ep - (Ef + Ei)}{0,97 * (Ew + Ef)} * 100$$

dove:

- Ep** energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. Calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno);
- Ef** alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno);
- Ew** energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno);
- Ei** energia annua importata escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

Il fattore 0,97 corrisponde alle perdite di energia dovute alle scorie e alle radiazioni. I dati forniti serviranno per definire una percentuale di recupero minima che gli impianti dovranno raggiungere per essere considerati impianti di effettivo recupero di materia.

4. Procedure e modalità di compilazione

4.1 Inserimento e convalida dei dati (utilizzo delle password di compilazione/lettura e di convalida definitiva della scheda)

L'inserimento dei dati richiesti nell'applicativo web O.R.SO. spetta, come già precisato in delibera:

- ai **COMUNI**, per i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della L.R. 26/2003 (a tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006, ha adottato un modello organizzativo alternativo a quello degli ATO - vedi nota Regione Lombardia n. 17128 del 6 agosto 2007); la compilazione può essere effettuata o da personale del comune o da altri soggetti incaricati; I **Comuni** possono prevedere che nei contratti con i gestori dei servizi di raccolta sia contemplata la compilazione di O.R.SO. o la fornitura dei dati in modo adeguato.
- agli **IMPIANTI**, per i dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti di recupero e smaltimento rifiuti ubicati in Regione Lombardia (operanti in procedura ordinaria o in procedura semplificata, ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006, o con autorizzazione integrata ambientale - AIA, ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/2006, o per il trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 della parte terza del D.lgs. 152/2006, o con autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003); la compilazione può essere effettuata dal titolare dell'impianto o dal soggetto gestore o da altri soggetti incaricati.

L'accesso all'applicativo è protetto e riservato tramite l'inserimento di una *username* (corrispondente al nome del Comune o dell'impianto) e di una specifica *password* (prima *password*) per l'inserimento, modifica o lettura dei dati.

Ai fini dell'attestazione del completezza e della veridicità dei dati inseriti, sono comunque specificatamente responsabili i **COMUNI** e gli **IMPIANTI** stessi, ai quali è inviata anche una *password* di chiusura e convalida (seconda *password*) da utilizzare solo ed esclusivamente a completamento della scheda entro le scadenze indicate in delibera. Successivamente alla chiusura definitiva della scheda, Comuni e Impianti non possono più modificare i dati, se non in casi eccezionali e su specifica richiesta motivata da effettuarsi all'Osservatorio provinciale di riferimento.

4.1.1 Esenzioni

Sono esentati dalla compilazione di O.R.SO.:

- gli impianti mobili (art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/2006);
- i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti prodotti e che, non rispettando le condizioni del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. m) del D.lgs. 152/2006) sono autorizzati ad effettuare solo le operazioni R13 e/o D15 relativamente a tali rifiuti.

4.1.2 Semplificazioni

- Gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio per tutti i rifiuti autorizzati (R13 e/o D15), senza trattamenti, possono compilare solo la parte annuale (in pratica solo schede "File MUD", "Tariffe di conferimento" e "Giorni di funzionamento");
- per tutti i rifiuti sui quali sono effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio (R13 e/o D15), senza trattamenti, per quanto riguarda la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) può essere compilato solo il mese di dicembre indicando tutto il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Per gli altri rifiuti sui quali vengono effettuate anche operazioni di recupero e/o smaltimento diverse dal solo stoccaggio, devono essere inseriti tutti i mensili come previsto normalmente;
- impianti di autodemolizione: per la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) attinenti l'attività di autodemolizione può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Sulla stessa riga (colonna "allegato") va anche inserito il file del MUD-VFU (previsto dal d.lgs. 209/2003), dato che non può trovare posto in altra sezione di Orso. Per l'eventuale file del MUD ordinario si seguono le normali indicazioni del caso;
- impianti autorizzati R10 - spandimento fanghi in agricoltura: tali impianti compilano Orso normalmente, con la precisazione di indicare come rifiuti in ingresso i quantitativi di fanghi che ritirano da terzi e sottopongono a stoccaggio e ricondizionamento in impianto, mentre nei rifiuti in uscita devono indicare gli effettivi quantitativi che vengono avviati a R10, specificando nel campo note "R10". Per gli impianti che effettuano tale attività in conto proprio (cioè recuperano in agricoltura i propri fanghi, ad es. caseifici, aziende agricole, macelli) il quantitativo di fango prodotto dal depuratore va comunque indicato come rifiuto in ingresso, indicando nelle note "conto proprio", mentre per i rifiuti in uscita la compilazione è identica a quelli conto terzi;
- impianti autorizzati R10 - recupero ambientale: anche per i rifiuti attinenti all'attività di recupero ambientale può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo, e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo", mentre nei rifiuti in uscita devono indicare gli effettivi quantitativi che vengono avviati a R10, specificando nel campo note "R10" e il tipo di recupero (ad es. "riempimento", "reinterro", "rilevato", ecc.);
- piccoli impianti termici autorizzati R1: per i piccoli impianti autorizzati R1, che in genere bruciano scarti di legno, segatura o simili allo scopo esclusivo di riscaldare l'ambiente di lavoro, è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale;
- impianti di servizio (quelli per il trattamento "conto proprio" dei rifiuti prodotti da annesso insediamento produttivo, ad es. discariche, recuperi energetici, ecc.): compilare comunque i mensili dei "rifiuti in ingresso", riportando il quantitativo prodotto dall'insediamento produttivo, indicando nelle note "conto proprio";
- discariche non più in esercizio: per le discariche che non ritirano più rifiuti è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale (per la produzione di percolato), e indicare l'eventuale produzione e utilizzo del biogas. Se vengono meno entrambe le casistiche, ovviamente non devono più compilare Orso.

4.2 Dati obbligatori

Richiamando quanto già espresso in precedenza, si sottolinea nuovamente l'importanza della corretta, completa, continua e tempestiva compilazione dei dati richiesti, che si ritengono comunque importanti ed essenziali. Si riportano di seguito i dati obbligatori e quelli sanzionabili, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 26/2003 s.m.i.

SCHEDA COMUNI

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - dati generali	a. abitanti;	SI
	b. utenze domestiche e non domestiche;	SI
2 - rifiuti (per ogni rifiuto)	a. modalità di raccolta;	SI
	b. frequenze di raccolta;	NO
	c. quantitativi mensili per rifiuti urbani non differenziati;	NO
	d. quantitativi annuali per tutti i rifiuti raccolti (se possibile inserire comunque i mensili);	SI
	e. soggetti che hanno effettuato la raccolta e/o il trasporto e relativi quantitativi;	SI
	f. indicazione del soggetto gestore delle raccolte (da intendersi come il soggetto che ha l'appalto);	NO
	g. impianti di destinazione e relativo quantitativo;	SI

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
3 - infrastrutture di servizio (aree attrezzate)	a. informazioni generali (*);	NO
	b. requisiti delle aree (se presenti): ubicazione (indirizzo, mappali e coordinate Gauss-Boaga), superficie, orari, gestore, rifiuti ritirati;	NO
4 - costi dei servizi	a. costi totali: tutti i costi della sezione "Generali";	SI
	b. costi totali: se disponibili, i totali delle sezioni 1.a1, 1.a2, 1.a3, 1.a4 e 1.a; 1.b1, 1.b2 e 1.b; 2; 3;	NO
	c. costi singoli rifiuti: se disponibili, i totali delle sezioni b1, b2, b e Ricavi;	NO
	d. costi congiunti: analogamente al punto precedente se i costi non sono disponibili in modo disaggregato;	NO
5 - informazioni aggiuntive	a. compostaggio domestico (*);	NO
	b. sistema tariffario ed eventuali dettagli (*);	NO
	c. atti e regolamenti (**);	NO
	d. servizi aggiuntivi (*);	NO
	e. controlli;	NO
	f. GPP ed eventuali dettagli (*);	NO

(*)Per le sezioni contraddistinte dall'asterisco, è importante indicare "no" se tale servizio o fattispecie non si presenta nel comune per l'anno di riferimento. L'assenza di qualsiasi indicazione verrà considerato come dato non fornito.

(**) Fra questi devono essere allegati i file dei documenti inerenti le procedure di affidamento del servizio, secondo le modalità che verranno comunicate, e in particolare: a) capitolato generale d'appalto, b) bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, c) verbale di gara e/o contratto di affidamento del servizio, d) tutti i regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti e igiene urbana, e) carta dei servizi.

NOTA: in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato (ad es., per la sezione costi, nei casi di appalti a corpo, se non disponibili i dati disaggregati, possono essere compilati solo i totali della sezione "Generali" indicando nelle note "Appalto a corpo"; oppure, nella sezione "Controlli", si può indicare nelle note "Non sono stati effettuati controlli").

SCHEDA IMPIANTI

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - raccolta mensile (per ogni CER)	a. rifiuti in ingresso: quantitativo totale, quota parte di provenienza extra-provinciale, quantitativo trattato, operazioni;	NO
	b. rifiuti in uscita: quantitativo totale (non vanno inseriti i rifiuti non direttamente connessi con l'attività di recupero o smaltimento, quali i toner o i neon degli uffici, rifiuti della mensa, ecc.);	NO
2 - scheda annuale (compilazione delle schede specifiche)	a. MUD-ORD e MUD-VFU o MUD-Sistri (upload file) (*);	SI
	b. tariffe di conferimento;	NO
	c. giorni di funzionamento;	NO
	d. recupero di materia complessivo dell'impianto (cfr. D.D.G. 12868/2008) e indicazione delle rese specifiche delle linee di selezione ingombranti, multimateriale, lavaggio terre da spazzamento;	SI
	e. compostaggio (cfr. D.D.G. 12868/2008);	SI
	f. recupero di energia (cfr. D.D.G. 12868/2008);	SI
	g. discarica;	SI

(*) MUD VFU o MUD Sistri vanno inseriti nel mese di dicembre.

NOTA: in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata, se invece chiaramente di competenza, indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato.

Si ricorda anche che i manuali e gli altri documenti relativi alla compilazione dell'applicativo sono da ritenersi parte integrante al presente allegato, e sono scaricabili nel forum di O.R.SO., ed eventualmente nei siti internet di ARPA Lombardia e degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR).

4.3 Scelta dei rifiuti e individuazione del CER

Come già precisato all'inizio del paragrafo 2, in via generale, si ricorda che l'individuazione del codice da attribuire ad un rifiuto spetta al produttore stesso e deve seguire le indicazioni di cui all'art. 188 del D.lgs. 152/2006 e all'introduzione dell'allegato D della parte quarta del medesimo D.lgs., che riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

SCHEDA COMUNI

- Non si ritiene opportuno riportare un elenco preciso di codici ammissibili da utilizzarsi per la gestione dei rifiuti urbani e l'inserimento dei dati nell'applicativo O.R.SO.;

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

- Si sottolinea che, ai fini della compilazione della scheda comuni, i rifiuti sono individuati da una frazione merceologica + un codice CER (ad esempio, Rifiuti urbani non differenziati - 200301; Carta e cartone - 200101; Plastica - 150102, Plastica - 200139 ecc.) che sono definiti a livello di amministratori del sistema; tali definizioni delle frazioni sono standard;
- La scelta dei rifiuti dall'elenco proposto da inserire nella scheda deve essere fatta prioritariamente individuando la frazione merceologica (rifiuti urbani non differenziati, spazzamento strade, carta e cartone, alluminio, verde, ecc.) e successivamente scegliendo lo/gli specifico/i codice/i CER utilizzato nei documenti contabili (formulari e registri); è importante che venga rispettata questa procedura, dato che spesso il solo codice CER non consente di individuare specificatamente il rifiuto (ad esempio il 150102 è usato per la plastica o per le cartucce esauste di toner);
- Nel caso nessuna delle proposte corrisponda alla necessità (codice CER particolare o necessità di "duplicazione" di un rifiuto) è possibile definirne uno a cura del Comune stesso. In tal caso, oltre al nome e al codice CER, è fondamentale specificare sinteticamente anche la natura chimico-fisica e la provenienza del rifiuto, in modo da consentire le operazioni di validazione del rifiuto (se ammetterlo come rifiuto urbano secondo le finalità della raccolta dati);

SCHEDE IMPIANTI

- I codici selezionabili nella sezione "Rifiuti in ingresso" sono quelli autorizzati per l'impianto: se si riscontrano inesattezze, devono essere segnalate tramite un messaggio nel forum (accessibile anche direttamente dalla maschera di scelta dei CER).
- il campo "descrizione" NON deve essere compilato con il descrittore del CER, ma serve eventualmente per fornire ulteriori specificazioni, quando ritenuto necessario, per differenziare rifiuti con lo stesso CER (ad esempio per indicare 2 stati fisici diversi o per indicare diversi metalli) o raggruppare rifiuti di stessa natura, ma con CER differenti (ad esempio "fanghi");

4.4 Frequenza e modalità di compilazione

SCHEDE COMUNI

- Indipendentemente dal rispetto della scadenza per la compilazione, l'inserimento dei dati quantitativi può avvenire durante il corso dell'anno, inserendo i quantitativi mensili o utilizzando la modalità "per movimenti", che consente di inserire i dati con qualsiasi livello di dettaglio (dai mensili fino ad arrivare ad ogni singola movimentazione appunto, corrispondente ai formulari) e di ricavare automaticamente i parziali mensili e annuali. L'opzione "per movimenti" va abilitata specificatamente per ogni rifiuto;
- E' possibile effettuare l'inserimento dei dati attraverso una procedura automatica: tale opzione è disponibile non per i singoli comuni, ma nelle realtà dove esiste un ente o soggetto sovra comunale o un unico gestore che dispongono di sistemi consolidati di gestione della contabilità dei rifiuti. E' possibile prevedere l'esportazione dei dati da tali sistemi in un tracciato record specifico per poi importarlo in O.R.SO. L'abilitazione alla procedura avviene a cura degli amministratori (gli Osservatori Rifiuti) su richiesta specifica.

SCHEDE IMPIANTI

- La compilazione dei dati mensili dei rifiuti in ingresso e in uscita deve essere effettuata durante l'anno, al limite ogni trimestre, entro 90 giorni dalla sua scadenza (i dati di gennaio, febbraio e marzo vanno inseriti almeno entro il 30 giugno, e così via);
- Anche per gli impianti esiste la possibilità di caricare i dati in automatico dai propri applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc. In questo caso l'abilitazione è specifica per il singolo impianto e prevede che vengano specificati i quantitativi per ogni soggetto conferitore o destinatario dei rifiuti. L'abilitazione alla procedura avviene a cura degli amministratori (gli Osservatori Rifiuti) su richiesta specifica;
- Tariffe di conferimento: sono richieste ai fini della rilevazione statistica dei prezzi medi di trattamento per le varie tipologie di rifiuti nelle varie tipologie di impianto. L'inserimento dei dati deve riguardare, quantomeno, l'indicazione del prezzo medio applicato, a seconda della tipologia di rifiuto (che può raggruppare diversi CER, ad fanghi, rifiuti organici, ecc.), tipologia di trattamento e tipologia di soggetto conferitore (ad es. comuni, comuni della provincia, soggetti privati, impianti di trattamento, ecc.). Il prezzo indicato può essere puntuale o medio: in quest'ultimo caso va valutato se indicare nel campo note anche il minimo e massimo e gli eventuali parametri che lo determinano;
- Nelle schede "Recupero di materia" e "Compostaggio", come indicato nel D.D.G 12868/2008, devono essere indicati sia i quantitativi dei materiali (MPS e/o prodotto finito) recuperati direttamente dall'impianto, sia i quantitativi di rifiuti che nell'impianto hanno subito comunque un'operazione di recupero (quindi non il semplice stoccaggio) e che vengono avviati ad altri impianti che ne effettuano il definitivo recupero; gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio per tutti i rifiuti autorizzati (R13 e/o D15), senza trattamenti, NON devono compilare questa sezione;
- La sezione "Recupero di energia" deve essere compilata dagli impianti autorizzati alle operazioni D10 e/o R1;
- Gli impianti dotati di linea di digestione anaerobica per la produzione e il recupero di biogas, devono indicare i quantitativi di biogas prodotto e il relativo recupero di energia nella sezione "Discarica";
- Le discariche devono indicare, nelle note relative al biogas captato, anche i dati relativi alla composizione media del biogas, riportando almeno i seguenti parametri: PCI (Kcal/Nm³), CH₄ (%), CO₂ (%), O₂ (%), N₂ (%), H₂O - umidità (%).

5. Procedure e modalità di certificazione dei dati

5.1.1 Criteri generali

SCHEDE COMUNI

A conclusione della compilazione della scheda da parte dei comuni, gli Osservatori rifiuti procedono all'effettuazione delle procedure di bonifica, cioè all'individuazione di possibili incompletezze o errori formali nella compilazione, e successivamente di validazione, cioè il controllo dei dati inseriti con quelli dichiarati dagli impianti, o l'analisi dell'andamento della produzione negli anni, o ancora il confronto con le medie provinciali o regionali.

Va sottolineato che non necessariamente tutti i rifiuti inseriti nella scheda verranno considerati nel computo della produzione totale dei rifiuti urbani: come già intuibile dalla formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, esistono delle eccezioni quali i rifiuti cimiteriali, esclusi dato che frequentemente sono il risultato di campagne di esumazioni non costanti nel tempo. Anche i rifiuti ritrovati abbandonati sul territorio comunale, ancorché urbani per definizione, sono oggetto spesso di esclusione, come ad esempio, gli autoveicoli abbandonati, i terreni da bonifica, fanghi o altri materiali derivanti da scarichi abusivi, ecc. Viceversa, rifiuti direttamente correlabili per natura e/o provenienza alla produzione dei rifiuti urbani in senso stretto o assimilati (batterie, elettrodomestici, sfalci e potature, ecc.), possono essere conteggiati, soprattutto se non alterano comunque l'andamento della produzione.

SCHEDA IMPIANTI

Per quanto riguarda la scheda impianti, l'attenzione si concentra soprattutto sulla completezza dei dati inseriti, comprese, a seconda delle varie tipologie di impianti, le informazioni relative ai materiali e/o rifiuti recuperati (ai sensi del D.D.G. 12868/2008) o al compost prodotto, le rese delle linee di selezione ingombranti o multimateriale, l'energia recuperata, le tariffe applicate per il conferimento dei rifiuti, ecc.

Possano essere effettuate anche verifiche incrociate tra i dati dei vari impianti.

5.1.2 Controlli

I dati una volta acquisiti subiscono un primo controllo formale di carattere generale, anche attraverso l'applicazione in locale messa a disposizione dell'Osservatorio Regionale, come descritto al paragrafo precedente.

Successivamente gli Osservatori Rifiuti possono individuare un campione scelto considerando:

- a. per la **scheda comuni** (scelta di un campione pari indicativamente al 5 % dei Comuni):
 - i Comuni che hanno avuto variazioni importanti dei quantitativi (sia di produzione totale che di raccolte differenziate) e non giustificabili con il cambiamento dei sistemi di raccolta o l'ampliamento delle categorie di rifiuto raccolte in modo differenziato;
 - i Comuni che hanno raccolto quantità di rifiuti urbani differenziati o indifferenziati anomale rispetto a valori corrispondenti ad una situazione standard di riferimento (andamenti storici, medie provinciali e/o regionali);
 - i Comuni che risultano essere intorno alle percentuali soglia rispetto alle normative vigenti;
 - un numero casuale di altri Comuni, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.
- b. per la **scheda impianti** (scelta di un campione pari indicativamente al 5 % degli impianti):
 - gli impianti di incenerimento, di discarica, di compostaggio, di trattamento meccanico biologico;
 - gli impianti che effettuano la selezione e recupero di ingombranti, multimateriale e spazzamento stradale;
 - gli impianti che trattano rifiuti urbani in genere e che rientrano nella pianificazione regionale e/o provinciale;
 - gli impianti che trattano rifiuti pericolosi o comunque grossi quantitativi di rifiuti o che ricevono rifiuti da numerosi conferitori;
 - un numero casuale di altri impianti, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.

Sul campione individuato, verranno effettuati controlli approfonditi, ad esempio di congruenza fra i dati dichiarati dal comune e i corrispondenti dati dichiarati dagli impianti in O.R.SO. ed eventualmente di verifica della documentazione amministrativa (registri, formulari, ecc.), anche in collaborazione con la competente Struttura di Regione Lombardia, da effettuarsi in loco o attraverso la richiesta di invio di copia della documentazione, per l'effettuazione di riscontri puntuali.

Qualora le verifiche evidenzino delle anomalie nei dati trasmessi, gli Osservatori Rifiuti provvederanno al confronto e verifica degli stessi coinvolgendo direttamente il Comune o l'impianto che ha trasmesso i dati.

6. Indicazioni per l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta

Qualora la Provincia accerti la sanzionabilità di un Comune o di un impianto, ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione, può trasmettere richiesta di completamento dei dati non forniti, a mezzo raccomandata A/R, fax o pec. Se il soggetto interessato fornisce quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la sanzione da applicarsi potrà essere pari alla misura minima prevista dal comma 2, lettera 0a), dell'art 54 della l.r. 26/2003.

Il criterio sopra esposto ha carattere meramente collaborativo, al fine di garantire l'uniforme applicazione della vigente legislazione su tutto il territorio regionale. Sono fatte comunque salve le competenze delle Province in materia e quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente all'accertamento degli illeciti amministrativi.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Agricoltura

D.d.s. 15 novembre 2011 - n. 10650**Programma di sviluppo rurale 2007-13 - Misura 216 investimenti non produttivi. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento anno 2011 - Secondo periodo di presentazione**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI
AGRICOLI

Visti i Regolamenti CE:

- n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 Settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche;
- n. 74/2009 del Consiglio, del 19 Gennaio 2009, che modifica il Regolamento 1698/2005;
- n. 1974/2006 della Commissione, del 15 Dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e successive modifiche;
- n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;
- n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;
- n. 65/2011 della Commissione, del 27 Gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo Sviluppo Rurale;

Richiamate le decisioni della Commissione:

- C(2007) 4663 del 16 Ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-13 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- C(2009) 10347 del 17 Dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-13 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 Ottobre 2007;

Viste le Delibere di Giunta Regionale:

- n. VIII/3910 del 27 Dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-13»;
- n. VIII/9098 del 13 Marzo 2009 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-13. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle Misure 114, 122, 125 A, 125 B, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323 A, 323 B, 323 C, 331»;
- n. VIII/7947 del 6 Agosto 2008 e n. VIII/10086 del 7 Agosto 2009, con le quali sono state approvate, modificate ed integrate le Disposizioni attuative quadro della Misura 216 «Investimenti non produttivi», demandando a successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per le procedure e modalità per la presentazione delle domande;

Visto il decreto n. 13738 del 29 Dicembre 2010 con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande;

Preso atto che:

- il bando sopra citato ha previsto due periodi di presentazione delle domande, di cui il secondo con decorrenza dal 01 aprile 2011 al 31 maggio 2011;
- il bando medesimo ha stabilito che con successivo atto si approvi la suddivisione delle risorse finanziarie tra le Province e l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento per ciascuna Provincia;

Vista la nota della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, prot. M1.2011.0008986 del 27 giugno 2011, con la quale è stato prorogato al 28/08/2011 il termine di completamento dell'istruttoria da parte delle Amministrazioni Provinciali delle domande di finanziamento presentate nel secondo periodo;

Viste le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento pervenute dalle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese;

Visto il Decreto dell'Organismo Pagatore Regionale n. 7107 del 16 Luglio 2010 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-13: approvazione Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

Dato atto che nel secondo periodo di attuazione della Misura sono state presentate 157 domande, delle quali 141 sono risultate ammissibili a finanziamento per un ammontare di Euro 7.672.545,17= corrispondente al contributo concedibile (100% della spesa ammissibile), così come risulta dalle determinazioni dirigenziali degli Enti, agli atti dell'Unità Organizzativa Multifunzionalità e sostenibilità del territorio;

Considerato che la disponibilità finanziaria della Misura è sufficiente ad accogliere tutte le richieste di finanziamento delle domande ammissibili e che pertanto non è necessario ripartire le risorse finanziarie tra le Province;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, di cui all'allegato 1, composto da n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 20/2008 art. 17 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, relative al secondo periodo di presentazione, in attuazione della Misura 216 «Investimenti non produttivi», di cui all'allegato 1, composto da n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura il presente provvedimento;

3. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale e alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente di struttura
Alberto Lugoboni

_____ • _____

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13 MISURA 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI.
ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (2° PERIODO)**

	ENTE	NUMERO DOMANDA	RICHIEDENTE	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	PUNTEGGIO DOMANDA
1	PROVINCIA BERGAMO	201100234927	IL FALCONE DI PARIGI ENRICO	53.491,90	53.491,90	14
2	PROVINCIA BERGAMO	201100231323	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	247.277,50	247.277,50	9
3	PROVINCIA BERGAMO	201100235854	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	266.656,90	266.656,90	9
4	PROVINCIA BERGAMO	201100235933	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	299.786,50	299.786,50	9
5	PROVINCIA BERGAMO	201100136345	CARRARA LUIGI	14.023,78	14.023,78	1
6	PROVINCIA BERGAMO	201100217807	CONSORZIO FONTANA GALLI	28.750,00	28.750,00	1
7	PROVINCIA BERGAMO	201100223786	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE CINQUE PERTICHE - O.N.L.U.S.	3.773,00	3.773,00	1
8	PROVINCIA BERGAMO	201100225098	ZANNI CLARA	7.712,00	7.712,00	1
9	PROVINCIA BERGAMO	201100225550	CONSORZIO ROGGIA TORRIANA ALTA	2.415,00	2.415,00	1
10	PROVINCIA BERGAMO	201100232251	CASCINA ELISA - SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.	4.539,00	4.539,00	1
11	PROVINCIA BERGAMO	201100241129	FORLANI EUGENIA CARLA	920,00	920,00	1
12	PROVINCIA BERGAMO	201100236290	PASSERA ANDREA	3.825,00	3.825,00	0
13	PROVINCIA BERGAMO	201100314601	AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE DI CARRARA MICHELE	4.709,00	4.709,00	0
14	PROVINCIA DI BRESCIA	201100224080	CONSORZIO GAMBARESCA CONTA E CALINA	37.293,90	37.293,90	9
15	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235023	CONSORZIO DI M.F.VASI PROVAGLIA E CASTELLAR DI VEROLAVECCHIA	53.958,10	53.958,10	9
16	PROVINCIA DI BRESCIA	201100226012	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO SANTA MARIA DEGLI ANGELI	59.321,44	59.321,44	9
17	PROVINCIA DI BRESCIA	201100333294	CONSORZIO ROGGIA LUZZAGA	59.552,38	59.552,38	9
18	PROVINCIA DI BRESCIA	201100273668	TORCOLI ROBERTA	59.555,37	59.555,37	9
19	PROVINCIA DI BRESCIA	201100234724	CONSORZIO VASO CONTA CADIGNANO	60.000,00	60.000,00	9
20	PROVINCIA DI BRESCIA	201100112171	TRENZANO SERVIZI S.R.L.	82.573,45	82.573,45	9
21	PROVINCIA DI BRESCIA	201100223784	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA	119.868,29	119.868,29	9
22	PROVINCIA DI BRESCIA	201100222283	COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO	53.801,60	53.801,60	2
23	PROVINCIA DI BRESCIA	201100198061	AZIENDA AGRICOLA PODERE DEL LAVAGNO DI GATTINONI PATRIZIA	3.679,20	3.679,20	1
24	PROVINCIA DI BRESCIA	201100232921	COMUNE DI BARBARIGA	3.767,40	3.767,40	1
25	PROVINCIA DI BRESCIA	201100113972	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA SEI ORE S.R.L.	6.804,00	6.804,00	1
26	PROVINCIA DI BRESCIA	201100233149	CONSORZIO ROGGIA UGGERA	37.122,90	37.122,90	1
27	PROVINCIA DI BRESCIA	201100226033	CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA MULINA E SERIOLA NUOVA	43.437,50	43.437,50	1
28	PROVINCIA DI BRESCIA	201100215038	CONS.IRRIGUO VASO CONFORTA	52.010,00	52.010,00	1
29	PROVINCIA DI BRESCIA	201100201975	COMUNE DI AZZANO MELLA	54.655,90	54.655,90	1
30	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235602	CONSORZIO IRRIGUO RUZZA E BOTTA	55.768,00	55.768,00	1
31	PROVINCIA DI BRESCIA	201100234164	CONSORZIO VASO RIVOLTELLA	58.650,00	58.650,00	1
32	PROVINCIA DI BRESCIA	201100238001	CONSORZIO IRRIG.NE ROGGIA MOLINARA	59.838,18	59.838,18	1
33	PROVINCIA DI BRESCIA	201100233680	CONSORZIO DI BONIFICA FRA MELLA E CHIESE	59.849,11	59.849,11	1
34	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235396	VASO IRRIGAZIONE FARFENGA	60.000,00	60.000,00	1

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

	ENTE	NUMERO DOMANDA	RICHIEDENTE	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	PUNTEGGIO DOMANDA
35	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235587	FACCHI ANGELO	119.658,99	119.658,99	1
36	PROVINCIA DI BRESCIA	201100188309	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	120.000,00	120.000,00	1
37	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235511	COMUNE DI DELLO	120.000,00	120.000,00	1
38	PROVINCIA DI BRESCIA	201100218734	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUPLINA	179.602,40	179.602,40	1
39	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235084	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	260.377,50	260.377,50	1
40	PROVINCIA DI BRESCIA	201100235306	COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO	288.872,78	288.872,78	1
41	PROVINCIA DI BRESCIA	201100218428	CASCINA BELMONTE DI DI MARTINO ENRICO	3.197,00	3.197,00	0
42	PROVINCIA DI BRESCIA	201100229263	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	4.157,20	4.157,20	0
43	PROVINCIA DI BRESCIA	201100234968	AZIENDA AGRICOLA LA BASIA DI PARONA ELENA	8.742,00	8.742,00	0
44	PROVINCIA COMO	201100237465	COMUNE DI EUPILIO	31.740,00	31.740,00	16
45	PROVINCIA COMO	201100237176	GATTI AMALIA	40.713,68	40.713,68	16
46	PROVINCIA COMO	201100237335	COMUNE DI ERBA	156.620,57	156.620,57	16
47	PROVINCIA COMO	201100235338	TAGLIABUE LUCA ALFREDO	14.239,68	14.239,68	10
48	PROVINCIA DI CREMONA	201100230085	ROLDI ANGELO	54.900,00	54.900,00	3
49	PROVINCIA DI CREMONA	201100230131	ROLDI ANGELO	58.800,00	58.800,00	3
50	PROVINCIA DI CREMONA	201100225773	CONSORZIO ROGGIA TORRIANA BASSA	2.415,00	2.415,00	2
51	PROVINCIA DI CREMONA	201100236109	GUERINI ELENA	4.000,00	4.000,00	2
52	PROVINCIA DI CREMONA	201100228184	CONSORZIO ROGGIA MOLINARA	4.485,00	4.485,00	2
53	PROVINCIA DI CREMONA	201100224918	CONSORZIO CAVO COLATORE CRESMIERO	4.697,00	4.697,00	2
54	PROVINCIA DI CREMONA	201100224637	CONSORZIO DELLA ROGGIA CAMISANA	12.500,00	12.500,00	2
55	PROVINCIA DI CREMONA	201100227226	CONSORZIO ROGGIA RINO	28.796,00	28.796,00	2
56	PROVINCIA DI CREMONA	201100228954	CONSORZIO ROGGIA MORGOLA	31.489,50	31.489,50	2
57	PROVINCIA DI CREMONA	201100236954	COMUNE DI CREMOSANO	19.385,00	19.385,00	1
58	PROVINCIA DI CREMONA	201100236415	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SECONDO GRADO - ADDA SERIO	24.446,56	24.446,56	1
59	PROVINCIA DI CREMONA	201100221067	COMUNE DI ROMANENGO	25.319,83	25.319,83	1
60	PROVINCIA DI CREMONA	201100213865	CONSORZIO ROGGIA MELESA	30.000,00	30.000,00	1
61	PROVINCIA DI CREMONA	201100235409	COMUNE DI SPINO D'ADDA	39.730,43	39.730,43	1
62	PROVINCIA DI CREMONA	201100235352	COMUNE DI ANNICCO	46.450,80	46.450,80	1
63	PROVINCIA DI CREMONA	201100229037	ENTE NAVIGLIO DELLA CITTA' DI CREMONA	59.319,30	59.319,30	1
64	PROVINCIA DI LODI	201100236370	SOCIETA' SEMPLICE BASTIDE DEI F.LLI BOSCHIROLI SOCIETA' AGRICOLA	7.750,00	7.750,00	11
65	PROVINCIA DI LODI	201100222930	BESOZZI LUIGI E ERNESTO SOCIETA' AGRICOLA	54.800,38	54.800,38	11
66	PROVINCIA DI LODI	201100216465	COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	14.935,80	14.935,80	11
67	PROVINCIA DI LODI	201100230441	BRAMBILLA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA	18.837,00	18.837,00	11
68	PROVINCIA DI LODI	201100233452	SOCIETA' AGRICOLA MOLINA DI CHIESA ANGELO E FIGLI S.S.	9.142,50	9.142,50	10
69	PROVINCIA DI LODI	201100195342	AMITI ARNALDO	10.764,00	10.764,00	3
70	PROVINCIA DI LODI	201100234915	QUATTRINI VINCENZINA	47.520,00	47.520,00	3
71	PROVINCIA DI LODI	201100221029	BARONCHELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	134.550,00	134.550,00	1

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

	ENTE	NUMERO DOMANDA	RICHIEDENTE	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	PUNTEGGIO DOMANDA
72	PROVINCIA DI LODI	201100226090	BONIZZI GIAMPIETRO	6.835,63	6.835,63	1
73	PROVINCIA DI LODI	201100227884	BAIETTA ANTONIO	19.280,90	19.280,90	0
74	PROVINCIA DI LODI	201100245101	AGRICOLA REGHINERA SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA	2.150,50	2.150,50	0
75	PROVINCIA DI MANTOVA	201100230420	MARCONI BIANCA	4.933,50	4.933,50	11
76	PROVINCIA DI MANTOVA	201100234455	SOC. AGR. GENOVESI ANDREA E GRAZIANO S.S.	9.477,15	9.477,15	11
77	PROVINCIA DI MANTOVA	201100231755	LA FENICE SOC. SEMPL. AGR.	4.215,90	4.215,90	8
78	PROVINCIA DI MANTOVA	201100236591	GAT SOC. AGR. ARGINE SECCHIA SUD S.R.L.	3.635,50	3.635,50	7
79	PROVINCIA DI MANTOVA	201100232465	SOC. AGR. DELL'IBISCO S.S.	5.184,20	5.184,20	3
80	PROVINCIA DI MANTOVA	201100223404	MAZZALI STEFANO	3.158,00	3.158,00	1
81	PROVINCIA DI MANTOVA	201100230011	ROSSI GIOVANNA	5.733,00	5.733,00	1
82	PROVINCIA DI MANTOVA	201100234537	POLTRONIERI WALTER	8.269,65	8.269,65	1
83	PROVINCIA DI MANTOVA	201100238096	COMUNE DI SAN BENEDETTO	27.268,80	27.268,80	1
84	PROVINCIA DI MILANO	201100227091	OGGIONI EMANUELE	39.493,04	39.493,04	23
85	PROVINCIA DI MILANO	201100233446	SOCIETA' AGRICOLA SCOTTI FRATELLI SS	25.160,16	25.160,16	18
86	PROVINCIA DI MILANO	201100220714	AZIENDA AGRICOLA TRA LA TERRA E IL CIELO DI SIGARI BARBARA	33.188,08	33.188,08	17
87	PROVINCIA DI MILANO	201100233147	GESTIONE FORESTALE	108.003,50	108.003,50	16
88	PROVINCIA DI MILANO	201100233480	SOCIETA' AGRICOLA ARIOLI CUGINI SS	49.258,69	49.258,69	16
89	PROVINCIA DI MILANO	201100329933	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA DORIA DI FORNAROLI NICOLA	95.621,17	95.621,17	15
90	PROVINCIA DI MILANO	201100227147	DUFOUR CHIARA	60.000,00	60.000,00	12
91	PROVINCIA DI MILANO	201100233435	BRICCHI AMBROGIO E ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	199.237,50	199.237,50	12
92	PROVINCIA DI MILANO	201100236829	SANTA CATERINA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	73.031,98	73.031,98	12
93	PROVINCIA DI MILANO	201100220975	CONSORZIO NAVIGLIO OLONA	142.664,83	142.664,83	11
94	PROVINCIA DI MILANO	201100230396	NULLI FRANCO	5.302,65	5.302,65	10
95	PROVINCIA DI MILANO	201100230415	VERNATE MAGGIORE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	15.214,50	15.214,50	10
96	PROVINCIA DI MILANO	201100233288	RANZANI ANGELO	42.889,25	42.889,25	10
97	PROVINCIA DI MILANO	201100221059	PALOSCHI GIOVANNI PIERO	31.000,41	31.000,41	8
98	PROVINCIA DI MILANO	201100234047	COMINOTTI ROSSELLA	57.903,76	57.903,76	8
99	PROVINCIA DI MILANO	201100176841	CAPPELLETTI MAURIZIO	4.290,00	4.290,00	7
100	PROVINCIA DI MILANO	201100228663	SOCIETA' AGRICOLA FEDELI	14.173,25	14.173,25	6
101	PROVINCIA DI MILANO	201100235015	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	10.490,35	10.490,35	6
102	PROVINCIA DI MILANO	201100230013	SOCIETA' AGRICOLA DORNETTI ANGELO E MODESTO	5.962,00	5.962,00	4
103	PROVINCIA DI MILANO	201100230345	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA PIROLA S.R.L.	20.700,00	20.700,00	4
104	PROVINCIA DI MILANO	201100233594	LA CASTELLANA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	47.366,00	47.366,00	3
105	PROVINCIA DI MILANO	201100151551	SEMENZA GAETANO	26.650,00	26.650,00	2
106	PROVINCIA DI MILANO	201100232391	COMUNE DI MORIMONDO	34.212,50	34.212,50	2
107	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	201100228261	COMUNE DI GIUSSANO	146.197,92	146.197,92	6
108	PROVINCIA DI MILANO	201100233563	SOCIETA' AGRICOLA GAB S.R.L.	53.900,00	53.900,00	2

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

	ENTE	NUMERO DOMANDA	RICHIEDENTE	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	PUNTEGGIO DOMANDA
109	PROVINCIA DI PAVIA	201100232847	CASCINA MONETA - SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	59.268,93	59.268,93	22
110	PROVINCIA DI PAVIA	201100230438	AZIENDA AGRICOLA SAN MASSIMO DI MARIA ANTONELLO	183.670,20	183.670,20	21
111	PROVINCIA DI PAVIA	201100235712	SOCIETA' AGRICOLA SAN MARZANO S.R.L.	113.215,48	113.215,48	20
112	PROVINCIA DI PAVIA	201100235777	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S. ALESSANDRO	105.664,73	105.664,73	20
113	PROVINCIA DI PAVIA	201100219388	ROBONE ALBERTO GIUSEPPE	34.925,00	34.925,00	20
114	PROVINCIA DI PAVIA	201100230423	CASCINA GUINZANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	20.511,40	20.511,40	19
115	PROVINCIA DI PAVIA	201100233711	SOCIETA' AGRICOLA LA MALPAGA S.S.	58.224,50	58.224,50	19
116	PROVINCIA DI PAVIA	201100331066	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE DEL TICINO.	56.338,00	56.338,00	18
117	PROVINCIA DI PAVIA	201100232892	UTENZA DEL CAVO FONTANILE	60.000,00	60.000,00	17
118	PROVINCIA DI PAVIA	201100227638	SAI - SERVIZI IMMOBILIARI AGRICOLI E ITTICI S.P.A.	160.491,53	160.491,53	17
119	PROVINCIA DI PAVIA	201100235724	AZIENDA AGRICOLA ROLLY GREEN S.S. DI DE MARTINI F.LLI	60.000,00	60.000,00	16
120	PROVINCIA DI PAVIA	201100229969	EREDI DI POZZI GIUSEPPE DI POZZI PINO-SANTINO-DARIO SOC. AGRICOLA	165.095,60	165.095,60	16
121	PROVINCIA DI PAVIA	201100235013	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA.	59.957,45	59.957,45	14
122	PROVINCIA DI PAVIA	201100224277	MANA GIACOMO	54.450,00	54.450,00	14
123	PROVINCIA DI PAVIA	201100224305	MORTARINI SANDRO	36.960,00	36.960,00	14
124	PROVINCIA DI PAVIA	201100235636	SOCIETA' AGRICOLA BANDI ADRIANO E ALBERTO	102.288,00	102.288,00	14
125	PROVINCIA DI PAVIA	201100220117	COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA GIOVANNI	111.995,60	111.995,60	13
126	PROVINCIA DI PAVIA	201100221806	ALESSI FABRIZIO	18.975,00	18.975,00	12
127	PROVINCIA DI PAVIA	201100224260	CARABELLI PIER ROBERTO	36.300,00	36.300,00	12
128	PROVINCIA DI PAVIA	201100230429	STORIONE TICINO - SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	67.394,60	67.394,60	11
129	PROVINCIA DI PAVIA	201100230434	BARBIANO DI BELGIOIOSO ALBERICO	59.314,61	59.314,61	10
130	PROVINCIA DI PAVIA	201100226355	DEMILLO MAGNANI LUCIANO	18.313,75	18.313,75	10
131	PROVINCIA DI PAVIA	201100234930	AZIENDA AGRICOLA SANMICHELE AI PIANONI DI PERNICE ANTONIO	5.652,00	5.652,00	9
132	PROVINCIA DI PAVIA	201100232987	BOSCO ANDREA	8.867,90	8.867,90	9
133	PROVINCIA DI PAVIA	201100202530	SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI LOMELLINA S.S.	27.376,40	27.376,40	6
134	PROVINCIA DI PAVIA	201100236355	COLOMBASSI PAOLO	11.824,80	11.824,80	3
135	PROVINCIA DI PAVIA	201100235766	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI CO.PR.AG.	52.446,20	52.446,20	2
136	PROVINCIA DI PAVIA	201100230939	SOCIETA' AGRICOLA FORTUSINI DANIELE E ADRIANO	42.000,00	42.000,00	1
137	PROVINCIA DI PAVIA	201100230453	SOCIETA' AGRICOLA FRANCHINI FRATELLI S.S.	23.723,35	23.723,35	1
138	PROVINCIA DI PAVIA	201100314117	ANDI FAUSTO	12.460,00	12.460,00	0
139	PROVINCIA DI VARESE	201100231757	SOCIETA' AGRICOLA RINASCITA - S.R.L.	56.020,78	56.020,78	16
140	PROVINCIA DI VARESE	201100183899	LA ZUCCA DI CENERENTOLA DI ARMIENTO DEBORAH	4.142,76	4.142,76	9
141	PROVINCIA DI VARESE	201100224783	LAVENO MOMBELLO S.R.L.	230.280,13	230.280,13	1
TOTALE				7.672.545,17	7.672.545,17	

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.s. 16 novembre 2011 - n. 10722

Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai sensi dell'allegato A al decreto n. 3678/2011 - Linea d'intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti d'età) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età)» - Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. Il provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:

- la d.g.r. n. 1515 del 30 marzo 2011 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con il Vicepresidente Gibelli avente ad oggetto Programma di interventi a favore dello start up d'impresa»;
- la d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011 «Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (d.g.r. 5130/2007): istituzione della linea n. 8 del FRIM «Start up d'impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati» ed approvazione delle relative modalità operative»;
- il decreto n. 3678 del 30 marzo 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011: approvazione del bando - Linea di intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35), donne (senza limiti di età), e soggetti svantaggiati (senza limiti di età) fondo di rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) dgr 5130/2007»;
- il decreto n. 4756 del 25 maggio 2011 «Determinazioni in merito al decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 allegato A art. 9 Oggetto e forma dell'agevolazione, punto 2», che sostituisce integralmente l'art. 9 del bando d.d. 3678/2011, recependo le indicazioni della d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011 in merito alle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie»;
- la lettera d'incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (5 dicembre 2007 - RCC 13884), con la quale sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità;
- l'integrazione alla suddetta lettera d'incarico, sottoscritta in data 21 aprile 2011 (05 maggio 2011 - RCC 15278) per la gestione della linea d'intervento n. 8 «Start up d'impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limite d'età) e soggetti svantaggiati (senza limite d'età)» da parte di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che con decreto n. 8951/2011 è stata approvata la concessione dell'agevolazione finanziaria, di cui al citato bando decreto n. 3678/2011, per n. 42 domande per un finanziamento complessivo pari ad € 2.902.500,00 (€ 2.031.750,00 quota Fondo regionale);

Viste le note di Finlombarda s.p.a. di seguito elencate:

- 7 settembre 2011, pervenuta in data 11 ottobre 2011, prot. R1.2011.0018603,
- 14 ottobre 2011, pervenuta in data 17 ottobre 2011, prot. R1.2011.0018969,
- 21 ottobre 2011, pervenuta in data 24 ottobre 2011, prot. R1.2011.0019252,
- 24 ottobre 2011, pervenuta in data 25 ottobre 2011, prot. R1.2011.0019288,
- 4 novembre 2011, pervenuta in data 7 novembre 2011, prot. R1.2011.0019690

con le quali si trasmettono gli esiti finali delle istruttorie di n. 113 domande pervenute mediante il sistema di procedura informatica dal 30 maggio 2011 al 30 settembre 2011 da cui risultano:

- n. 29 domande ammissibili;
- n. 84 domande non ammissibili;

Preso atto altresì che con la sopracitata nota del 14 ottobre 2011 il Soggetto Gestore ha comunicato la mancata valutazione di n. 1 domanda, pervenuta esclusivamente in formato cartaceo e, pertanto, con modalità difformi da quanto previsto all'art. 11, punto 1 Allegato A al decreto n. 3678/2011;

Dato atto che con nostra nota del 10 novembre 2011 - prot. n. R1.2011.0019859 sono stati richiesti a Finlombarda s.p.a. approfondimenti istruttori in merito a n. 49 domande, trasmesse con le note sopracitate;

Ritenuto pertanto di recepire gli esiti finali delle istruttorie effettuate da Finlombarda s.p.a. per n. 64 domande, da cui risultano:

- n. 29 domande ammissibili;
- n. 35 domande non ammissibili;

Dato atto che il fabbisogno complessivo per gli interventi di finanziamento a favore di n. 29 imprese ritenute ammissibili di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, complessivamente pari ad € 2.393.000,00 di cui € 1.675.100,00 quota Fondo regionale, trova copertura nelle risorse di cui all'art. 2 comma 1 Allegato A al decreto n. 3678/2011;

Dato atto altresì che la comunicazione alle imprese ed agli Istituti di Credito interessati, avverrà secondo le modalità indicate all'art. 13, comma 2 Allegato A al decreto n. 3678/2011, ovvero mediante il sistema di procedura informatica;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

per le motivazioni espresse in premessa,

DECRETA

1. di approvare gli esiti finali delle istruttorie assegnate dal Soggetto Gestore per complessive n.64 domande presentate on line dal 30 maggio 2011 al 30 settembre 2011, ai sensi dell'Allegato A al decreto n. 3678/2011, di cui agli allegati sotto indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 «Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 29) - dal 30 maggio 2011 al 30 settembre 2011 - in ordine d'invio elettronico»;
- Allegato 2 «Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 35) - dal 30 maggio 2011 al 30 settembre 2011 - in ordine d'invio elettronico, con le relative motivazioni»;

2. di concedere alle imprese di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il finanziamento complessivo pari ad € 2.393.000,00 di cui € 1.675.100,00 quota Fondo Regionale, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia e sul sito Internet www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Marina Gori

Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 29) dal 30/05/2011 al 30/09/2011 - in ordine d'invio elettronico.

NR.	DATA INVIO ELETTRONICO	DATA INVIO CARTACEO	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	INVESTIMENTO AMMESSO	IMPORTO FINANZIATO	QUOTA FONDO REGIONALE
1	30/05/2011	01/06/2011	27636563	EMMEGI S.R.L.	VIA XXVI APRILE 10/12 - 25032 CHIARI (BS)	VIA XXVI APRILE 10/12 - 25032 CHIARI (BS)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 140.000,00
2	30/05/2011	07/06/2011	27641923	UN OTTICO PER AMICO	VIA ROMA 9 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)	VIA ROMA 9 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 84.000,00
3	03/06/2011	08/06/2011	27679559	GFC SISTEMI S.N.C. DI FEDERICO GITTARDI E FABIO DAVIDE COLOMBO	VIA MILANO 71 - 20831 SEREGNO (MB)	VIA MILANO 71 - 20831 SEREGNO (MB)	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 16.100,00
4	06/06/2011	11/06/2011	27638127	LA TESSITURA SRL	VIA BERGAMO 35 - 23807 MERATE (LC)	VIA COLLEGIO MANZONI - 23807 MERATE (LC)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 140.000,00
5	07/06/2011	14/06/2011	27636086	B.M. RENT SRL	VIA GAZZOLO 30 - 25080 MANERBA DEL GARDA (BS)	VIA DELLA VALLE 8 - 25080 MANERBA DEL GARDA (BS)	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 91.000,00
6	08/06/2011	13/06/2011	27640785	GELATERIA PASTICCERIA CAF-FETTERIA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 37 - 20091 BRESCO (MI)	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 37 - 20091 BRESCO (MI)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00
7	09/06/2011	14/06/2011	27891528	FERRARI MARCO	VIA LAZZARETTO 11 - 25045 CASTEGNATO (BS)	VIA LAZZARETTO 11 - 25045 CASTEGNATO (BS)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00
8	13/06/2011	16/06/2011	27776894	FISICAMENTE SRL	VIA FRA RICCARDO PAMPURI SC - 20141 MILANO	VIA FRA RICCARDO PAMPURI SC - 20141 MILANO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 84.000,00
9	17/06/2011	22/06/2011	27783170	ITELYTE S.R.L.	VIA VIVAIO 21 - 20122 MILANO	VIA CARDUCCI 13 - 20122 MILANO	€ 194.000,00	€ 194.000,00	€ 135.800,00
10	17/06/2011	22/06/2011	27668534	CASTELLANI MONICA	TRESANDA DEL TERRITORIO 8 - 25122 BRESCIA	TRESANDA DEL TERRITORIO 8 - 25122 BRESCIA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 16.100,00
11	20/06/2011	23/06/2011	27686858	LA VIGNA E GLI ORTI SNC DI ELEONORA BELINGHERI & MATTIA	VIA ANTONIO MAGRI 1/A - 24020 ROVETTA (BG)	VIA ANTONIO MAGRI 1/A - 24020 ROVETTA (BG)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00
12	20/06/2011	29/06/2011	28541218	LANCINI MATTEO	VIA DANTE 12 - 25030 BERLINGO (BS)	PIAZZA GUARESCHI 3 - 25030 BERLINGO (BS)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00
13	20/06/2011	23/06/2011	28543518	LONGHINE DALIDE GIUSEPPINA	VIA DE AMICIS 6 - 20090 VIMODRONE (MI)	VIA DE AMICIS 6 - 20090 VIMODRONE (MI)	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 25.900,00
14	22/06/2011	25/06/2011	28567057	TORNERIA ZUANON SRL	VIA BAZZANI 22 - 46040 - GUIDIZZOLO (MN)	VIA BAZZANI 22 - 46040 - GUIDIZZOLO (MN)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 140.000,00
15	22/06/2011	27/06/2011	27660465	CLINICA DEL SALE SNC DI ALBERTI MATTEO E SAVIANO CRISTINA	VIA MANARA VALGIMIGLI 13 - 25123 BRESCIA	VIA MANARA VALGIMIGLI 13 - 25123 BRESCIA	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 21.700,00
16	22/06/2011	28/06/2011	28549331	PRINTING AND GRAPHICS DI MARGARET FALCHI	VIA DEL SASSO 1 - 20010 VANZAGO (MI)	VIA DEL SASSO 1 - 20010 VANZAGO (MI)	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 18.200,00
17	22/06/2011	28/06/2011	28598093	CLINICA DEL SALE SAS DI ISABELLA MAIOTTI E MANUELA TOSO	VIA DELLE VECCHIE SCUDERIE 34 - 22077 OLGiate COMASCO (CO)	VIA ANTONIO MAGNI 7 - 22100 COMO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 49.000,00
18	27/06/2011	30/06/2011	27686201	LAVATOP SAS DI MARINI ELVIS & C.	VAI MARTIRI DELLA LIBERTA' 6 - 25040 CORTE FRANCA (BS)	VAI MARTIRI DELLA LIBERTA' 6 - 25040 CORTE FRANCA (BS)	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 140.000,00

NR.	DATA INVIO ELETTRONICO	DATA INVIO CARTACEO	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	INVESTIMENTO AMMESSO	IMPORTO FINANZIATO	QUOTA FONDO REGIONALE
19	27/06/2011	02/07/2011	28545460	NUOVA TERMICA BOTTINI M.	VIA MONSIGNOR PALEARI 62 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI)	VIA MONSIGNOR PALEARI 62 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI)	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 25.060,00
20	29/06/2011	04/07/2011	28594612	SU MISURA SAS DI OSCAR MAFFINI	VIA LUIGI CINGIA 11 - 26900 LODI	VIA LUIGI CINGIA 11 - 26900 LODI	€ 127.700,00	€ 127.700,00	€ 89.390,00
21	30/06/2011	30/06/2011	28553765	THETIS DI CHIARA DE MARCHI & ELISA BECERICA SNC	VIA VENEZIA 2 - 20060 CASSINA DE PECCHI (MI)	PIAZZA SALGARI 1 - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 70.000,00
22	30/06/2011	01/07/2011	28629021	MOSCONI FRANCESCA	VIA FARA 41 - 24040 CANONICA D'ADDA (BG)	VIA FARA 41 - 24040 CANONICA D'ADDA (BG)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00
23	01/07/2011	01/07/2011	28553568	LAVABENE DI PIROTTA FELICITA	VIA NATALE PEREGO 27/B - 20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	VIA NATALE PEREGO 27/B - 20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00
24	01/07/2011	08/07/2011	27667640	PRISMABLU S.R.L.	CORSO BUENOS AIRES 79 - 20124 MILANO	CORSO BUENOS AIRES 79 - 20124 MILANO	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 13.650,00
25	04/07/2011	12/07/2011	28579763	NETFOCUS SRL	VIA GOMES CARLO 7 - 20124 MILANO	VIA GOMES CARLO 7 - 20124 MILANO	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 48.300,00
26	04/07/2011	05/07/2011	28662961	CHIAFER S.A.S. DI CARRARA CHIARA & C.	VIA ERMETE NOVELLI 6 - 24122 BERGAMO	VIA LODI 28/A - 24040 CANONICA D'ADDA (BG)	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 53.900,00
27	05/07/2011	13/07/2011	28552116	RIGHI VANNI	VIA TRIESTE 55 - 46100 MANTOVA	VIA TRIESTE 55 - 46100 MANTOVA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00
28	12/07/2011	18/07/2011	28781448	CENERENTOLA SAS DI SACCHI BARBARA & C.	VIA DEI MILLE 98 - 27100 PAVIA	VIA DEI MILLE 98 - 27100 PAVIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00
29	12/07/2011	21/07/2011	28546311	IL CAFERIN DI FIAMMETTA FACCHETTI SNC	VIA MUNICIPIO SNC - 24047 TREVIGLIO (BG)	VIA MUNICIPIO SNC - 24047 TREVIGLIO (BG)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 56.000,00
TOTALI							€ 2.393.000,00	€ 2.393.000,00	€ 1.675.100,00

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 21 novembre 2011

ALLEGATO 2

Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 35) - dal 30/05/2011 al 30/09/2011 - in ordine d'invio elettronico

NR.	DATA INVIO ELETTRONICO	DATA INVIO CARTACEO	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE
1	30/05/2011	—	27636525	MILANO EXECUTIVE LIMO S.R.L.	VIA PETRELLA ERRICO 8 - 20124 MILANO	VIA PETRELLA ERRICO 8 - 20124 MILANO	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
2	30/05/2011	31/05/2011	27640312	RA.MO.CARR SRL	VIA BRUNO BUOZZI 23 - 20060 LISCATE (MI)	VIA BRUNO BUOZZI 23 - 20060 LISCATE (MI)	Rinuncia comunicata in data 06/10/2011.
3	30/05/2011	01/06/2011	27636890	SALETERAPIA SNC DI FERRO MAURA E SIMONA	VIA A.ALEARDI 26 - 21013 GALLARATE (VA)	VIA A.ALEARDI 26 - 21013 GALLARATE (VA)	Mancato rispetto art. 11 punto 4 lettera c. (domanda consegnata a mano).
4	30/05/2011	06/06/2011	27637529	WEBREPUBLIC CONSULTING DI SEGHEZZI DARIO	VIA CAMPAGNA 10 - 21041 ALBIZZATE (VA)	VIA CAMPAGNA 10 - 21041 ALBIZZATE (VA)	Rinuncia comunicata in data 07/10/2011.
5	30/05/2011	13/06/2011	27638261	TOPBIKE SNC DI CRISTIAN ZANASI E LAURA LANFRANCHI	VIA VERDI 5 - 20095 CUSANO MILANINO (MI)	VIA VERDI 5 - 20095 CUSANO MILANINO (MI)	Mancato rispetto art. 11 punto 4 lettera c. (invio postale oltre 10 giorni di calendario).
6	31/05/2011	07/06/2011	27652014	BUONO ELENA	VIA DON STURZO 3/A - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)	VIA DON STURZO 3/A - 20019 SETTIMO MILANESE (MI)	Rinuncia comunicata in data 30/08/2011.
7	01/06/2011	23/06/2011	27659241	CED & CONSULTING DI PAGLIARINI PAOLO	VIA XXV APRILE 18 - 25121 BRESCIA	VIA XXV APRILE 18 - 25121 BRESCIA	Mancato rispetto art. 11 punto 4 lettera c. (invio postale oltre 10 giorni di calendario).
8	03/06/2011	06/06/2011	27671429	VENGO ANCH'IO SAS DI STOICA GIORGIANA	LOCALITA' BOIOLO 24/A - 27040 BORGORATTO MORMOROLO (PV)	LOCALITA' BOIOLO 24/A - 27040 BORGORATTO MORMOROLO (PV)	Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
9	08/06/2011	14/06/2011	27651529	IL TOCCO DEL CUORE DI LARIZZA ELENA	VIA FRATELLI PEA 6 - 25034 ORZINUOVI (BS)	VIA FRATELLI PEA 6 - 25034 ORZINUOVI (BS)	Rinuncia comunicata in data 07/10/2011.
10	08/06/2011	16/06/2011	27671758	R2S2 SRL	VIA DEL MAINO LUCHINO 14 - 20146 MILANO	VIA SANTA MARTA 3 - 20123 MILANO	Rinuncia comunicata in data 25/10/2011.
11	13/06/2011	17/06/2011	27636124	RESINE ITALIANE SAS DI ALESSIO MICCICHE' & C.	VIA RISORGIMENTO, 214 - 21040 GERENZANO (VA)	VIA RISORGIMENTO, 214 - 21040 GERENZANO (VA)	Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
12	22/06/2011	29/06/2011	27679712	GUZZETTI LOREDANA	VIA GARIBALDI 3 - 26812 BORGHETTO LODIGIANO (LO)	VIA GARIBALDI 3 - 26812 BORGHETTO LODIGIANO (LO)	Mancato rispetto art.11 punto 4 c. (domanda inviata con posta ordinaria).
13	28/06/2011	06/07/2011	27636094	COCCOLATI SRL	PIAZZA SAN MARTINO 1/F - 25080 MONIGA DEL GARDA (BS)	PIAZZA SAN MARTINO 1/F - 25080 MONIGA DEL GARDA (BS)	Rinuncia comunicata in data 06/10/2011.
14	29/06/2011	09/07/2011	28537802	NUOVA MACELLERIA DI TERRANOVA SALVATORE	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5 - 27050 CORANA (PV)	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5 - 27050 CORANA (PV)	Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
15	30/06/2011	05/07/2011	28291367	SAQRANE TARIK	PIAZZALE CROSIONE 17 - 27100 PAVIA	PIAZZALE CROSIONE 17 - 27100 PAVIA	Mancato superamento istruttoria economico-finanziaria ed istruttoria Istituto di Credito.
16	02/07/2011	—	28659059	CHICHERIN DE CAFE'	PIAZZA MONSIGNOR BERNARDO CITTERIO 7 - 23868 VALMADRERA (LC)	PIAZZA MONSIGNOR BERNARDO CITTERIO 7 - 23868 VALMADRERA (LC)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
17	04/07/2011	04/07/2011	28667885	ROSTICCERIA KEBAB DI TERZI EMANUELA	VIA MONS. LUIGI GIUSSANI 11 - 24010 SORISOLE (BG)	VIA MONS. LUIGI GIUSSANI 11 - 24010 SORISOLE (BG)	Rinuncia comunicata in data 07/10/2011.
18	08/07/2011	—	28741668	VISENTIN ESMERALDA	VIA BERGOGNONE 27 - 20144 MIALNO	VIA COL DI LANA 15 - 20136 MILANO	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).

NR.	DATA INVIO ELETTRONICO	DATA INVIO CARTACEO	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE
19	11/07/2011	_____	28229249	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI RAZZETTI MATTIA	VIA ROMA 64 - 26012 CASTELLEONE (CR)	VIA ROMA 64 - 26012 CASTELLEONE (CR)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
20	11/07/2011	_____	28759208	NADIA BALDIRAGHI	VIA FRANCHI 5 - 27100 PAVIA	VIA PUSTERLA 9 - 27100 PAVIA	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
21	15/07/2011	_____	27676934	CARLOV S.A.S. DI CATTELAN ENRICO & C.	VIA MILANO 18 - 21039 BEDERO VALCUVIA (VA)	VIA MILANO 18 - 21039 BEDERO VALCUVIA (VA)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
22	18/07/2011	_____	28864116	IL PANIERE DI LAURA DI BACCA-GLINI LAURA	VIA MORGANTI 22/24 - 20855 LESMO (MB)	VIA MORGANTI 22/24 - 20855 LESMO (MB)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
23	19/07/2011	23/07/2011	28884606	NEW STAR DI AMRIT PAL SINGH & C. S.A.S.	VIA G. FALCONE 2 - 46014 CASTELLUCCHIO (MN)	VIA G. FALCONE 2 - 46014 CASTELLUCCHIO (MN)	Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
24	26/07/2011	_____	28658902	D & B S.N.C. DI DOI ERICA E BORIANI MARIA SARA	VICOLO BARNI 3 - 26900 LODI	VICOLO BARNI 3 - 26900 LODI	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
25	27/07/2011	28/07/2011	28912033	THE SECRET OF BEAUTY SAS DI MICHELA CASSANI	VIA VITRUVIO, 43 - 20124 MILANO	PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 - 20124 MILANO	Mancato rispetto art. 11 punto 4 lettera c. (domanda consegnata a mano).
26	28/07/2011	_____	28981102	LA BOTTEGA DELLA FRUTTA DI PRUGNO FRANCESCA	VIA PAREA CARLO 13 - 20138 MILANO	VIA PAREA CARLO 13 - 20138 MILANO	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
27	28/07/2011	_____	27731738	IL VIZIO S.A.S. DI MATTEO E LUCA RADAELLI	VIA LOCATELLI 12 - 24024 GANDINO (BG)	VIA LOCATELLI 12 - 24024 GANDINO (BG)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
28	29/07/2011	30/07/2011	28866677	SOCIETA' ANTAL S.A.S. DI VALENTE LUIGINA & C	VIA BUONARROTI 33 - 20881 BERNAREGGIO (MB)	VIA VALASSINA 346 - 20851 LISSONE (MB)	Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
29	29/07/2011	30/07/2011	29018879	L'OASI DEL PULITO DI LOSIO ROSELLA E COGODI MARIA LOREDANA SNC	VIA VOLTURNO 33 - 25011 CALCINATO (BS)	VIA VOLTURNO 33 - 25011 CALCINATO (BS)	Rinuncia comunicata in data 17/10/2011.
30	05/08/2011	_____	29032751	PADI S.A.S. DI PAVESI S. E DI SILVIO A.	VIA F.LLI CERVI RESID. CEDRI SNC - 20090 SEGRATE (MI)	VIA F.LLI CERVI RESID. CEDRI SNC - 20090 SEGRATE (MI)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
31	08/08/2011	_____	29108750	BAR LE 3 BOLLICINE	VIA UGO FOSCOLO, 13 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	VIA UGO FOSCOLO, 13 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
32	12/08/2011	_____	29120824	STUDIO TESEO DI RICCARDO BERGHELLA	VIA GRAMSCI 13/B - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	VIA GRAMSCI 13/B - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c. (domanda in formato cartaceo non pervenuta).
33	12/08/2011	30/09/2011	27655468	AR.CI.RI.SRL	VIA TRENTO 4 - 23807 MERATE (LC)	VIA TRENTO 4 - 23807 MERATE (LC)	Mancato rispetto art. 11 punto 4 lettera c. (invio postale oltre i 10 giorni di calendario).
34	14/08/2011	07/09/2011	29142188	OSTINATO ORNELLA	VIA ANGELO CANOSSI 86 - 25029 VEROLAVECCHIA (BS)	VIA ANGELO CANOSSI 86 - 25029 VEROLAVECCHIA (BS)	Mancato rispetto art. 11 punto 4 lettera c. (invio postale oltre i 10 giorni di calendario).
35	23/09/2011	30/09/2011	29509784	TECNOINTERNI SRL	VIA MASINA 7 - 27010 SIZIANO (PV)	VIA MASINA 7 - 27010 SIZIANO (PV)	Mancato rispetto art. 6 punto 1 lettera d.